Set Informativo

Edizione Giugno 2023

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata

NoPensieri Casa

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 06.2023
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2023
- Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 06.2023
- Informativa privacy - edizione 06.2023

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

ZURICH
NoPensieri Casa

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

NoPensieri Casa è un prodotto rivolto ai proprietari che assicurano sia la propria dimora abituale sia i componenti del nucleo familiare per i rischi di danni ai beni, danni ai terzi, tutela legale e assistenza.

Che cosa è assicurato?

Il **Prodotto No Pensieri Casa** prevede 5 Moduli inclusi al momento dell'acquisto dell'assicurazione:

- ✓ **Modulo responsabilità civile:** la Compagnia si fa carico di quanto Contraente/Assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali nei seguenti casi:
  - eventi riferibili alla conduzione dell'abitazione nella quale risiede l'assicurato e delle relative pertinenze;
  - eventi riferibili alla vita privata.
- ✓ **Modulo tutela legale:** la Compagnia assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale al Contraente/Assicurato a seguito di un sinistro rientrante in copertura. La Compagnia offre inoltre all'assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.
- ✓ **Modulo proprietario protetto:** copre i danni all'abitazione causati da incendio e altri eventi coperti e inclusi in polizza. Copre anche i danni involontariamente causati a terzi e alle cose di terzi dal Contraente/Assicurato in qualità di proprietario. Infine, risarcisce i danni provocati involontariamente a terzi da eventi avvenuti accidentalmente legati alla proprietà.
- ✓ **Modulo danni al contenuto:** copre i danni da incendio ed altri eventi subiti dal contenuto dell'abitazione inclusi in polizza.
- ✓ **Modulo assistenza:** offre assistenza presso l'abitazione del Contraente/Assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia.

Le coperture vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le abitazioni che non sono costruite in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
- ✗ Le abitazioni non ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✗ Le abitazioni che non hanno i requisiti legali di abitabilità e che non sono in buono stato di manutenzione.
- ✗ Le abitazioni che fanno parte di un maggiore immobile e l'intero immobile non è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
- ✗ Le persone giuridiche.
- ✗ Le persone fisiche non residenti nel territorio italiano.
- ✗ Le abitazioni che non sono dimore abituali come da definizione contenuta nel Glossario del presente Set Informativo.
- ✗ Gli immobili non di proprietà del Contraente/Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione presenta le seguenti principali limitazioni e quindi non copre i danni:

- ! **Per i moduli di Responsabilità civile:**
  causati con dolo del contraente/assicurato
- ! **Per il modulo Danni al contenuto:**
  verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
- ! **Per le limitazioni relative ai singoli moduli si faccia riferimento al DIP aggiuntivo Danni.**

Dove vale la copertura?

✓ MODULO RESPONSABILITA' CIVILE: L'assicurazione è operante:

a) per i rischi derivanti dalla conduzione delle abitazioni, soltanto all'interno del territorio della Repubblica Italiana;

b) per i rischi nell'ambito della vita privata, per il mondo intero.

✓ MODULO TUTELA LEGALE: Le coperture riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) Di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;

b) Negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;

c) Nel Territorio italiano, nei casi di consulenza legale.

✓ MODULI ASSISTENZA, PROPRIETARIO PROTETTO e DANNI AL CONTENUTO:

La copertura ha validità nel territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e l'Assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il Contraente e/o l'Assicurato deve immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il Contraente/Assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio; tuttavia al momento del sinistro è tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l'Assicurato omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il Contraente/Assicurato potrà richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno.

Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'Assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.

Se il Contraente/Assicurato vuole variare l'indirizzo dell'abitazione indicato al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicarlo alla Compagnia e la copertura assicurativa sarà operante presso il nuovo indirizzo.

Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione avanzata dal Contraente/Assicurato, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo. Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente/Assicurato, entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della prestazione, il Contraente/Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora sia il Contraente/Assicurato a voler esercitare tale facoltà, egli può richiedere la cessazione del contratto in seguito a Sinistro inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato decida di non rinnovare il contratto, egli dovrà comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto "NoPensieri Casa"

Ultimo Aggiornamento: giugno 2023
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

ZURICH

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 – Patrimonio netto di 767 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 455,1 milioni di euro e riserve patrimoniali per 311,9 milioni di euro.
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Modulo Responsabilità Civile	**Il Modulo presenta le seguenti coperture:** Responsabilità civile della conduzione Tale copertura è estesa all'abitazione dei figli, se questi per motivi di studio e fino all'età di 25 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l'abitazione del Contraente/Assicurato. Responsabilità civile della vita privata La Compagnia si fa carico di quanto il Contraente/Assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare, devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di eventi inerenti la vita privata. Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria presso l'abitazione. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la copertura sarà prestata a secondo rischio. Abitazione parte di un condominio Se l'abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella copertura la responsabilità per i danni di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio. Interruzione o sospensione dell'attività di terzi La Compagnia risarcisce i danni causati a terzi e derivanti da: a) interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi (ad esempio, un'esplosione che demolisca un fabbricato distruggendo un'attività commerciale senza possibilità di ripresa nello stesso luogo); b) sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi (ad esempio, un allagamento dei locali che impedisca totalmente lo svolgimento di un'attività commerciale o ad esempio un allagamento che interessi solo una parte dei locali in cui viene svolta un'attività commerciale, che quindi può proseguire anche se solo parzialmente).

Danni a locali di villeggiatura

La Compagnia risarcisce i danni causati da incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione, compreso il relativo contenuto.

Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

Se i danni riportati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone "alla pari":

- derivano da infortuni sul lavoro, e
- causano morte o lesioni personali, e
- in caso di lesioni personali, comportano una invalidità permanente non inferiore al 5%

la Compagnia pagherà una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/assicurato, a titolo di risarcimento dei danni nei limiti previsti.

La copertura è efficace se al momento del Sinistro:

- il Contraente/Assicurato è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avviene nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità.

SOMMA ASSICURATA

Copertura	Massimale
Tutte le coperture, incluse quelle sotto riportate, con i relativi sottolimiti	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Interruzione o sospensione dell'attività di terzi	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale per periodo di assicurazione di € 500.000,00)
Locali di villeggiatura	€ 20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale per periodo di assicurazione di € 500.000,00)
Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.)	€ 150.000,00 per infortunato e periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza per periodo di assicurazione)

Modulo Tutela Legale

La Compagnia tutela i diritti del Contraente/Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale e, in relazione alla conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza e ai rapporti con i propri collaboratori domestici, anche se riconducibili ad Attacco Cyber.

La copertura opera per:

a) Difendersi in un procedimento penale;
b) Ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale, subito dal Contraente/Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) Sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito del Contraente/Assicurato. Tale copertura copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se:
   i. il sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile;
   ii. l'assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l'intero massimale.
d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge;
e) Sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all'abitazione;

La copertura di cui alla lettera e) è operante limitatamente alla sola fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l'azione in giudizio.

Per le coperture sopra indicate la Compagnia, su richiesta del Contraente/Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La copertura copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.

Per la difesa da un procedimento penale, la copertura opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

	Per gli eventi e le coperture sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese di seguito indicate fino all'importo del massimale di 10.000 euro per sinistro indicato in polizza. a) di assistenza per la fase stragiudiziale; b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; c) per l'intervento di un perito o consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia; e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; f) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS; g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in copertura debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico del Contraente/Assicurato spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Modulo Proprietario Protetto	**Il Modulo presenta le seguenti coperture:** <u>1. Responsabilità civile del proprietario</u> Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) il contraente/assicurato è proprietario dell'abitazione (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri); b) il contraente/assicurato è civilmente responsabile a sensi di legge, in quanto proprietario, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso al terzo. <u>2. Responsabilità del committente di lavori di manutenzione straordinaria</u> È compresa la responsabilità del contraente/assicurato quale committente di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'abitazione. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, purché il contraente/ assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso. <u>3. Responsabilità civile del proprietario verso i terzi da incendio</u> Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il contraente/assicurato è proprietario dell'abitazione; b) Nell'abitazione si verificano un incendio, un'esplosione o uno scoppio, che abbiano avuto origine anche da cose di proprietà del contraente/assicurato compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di terzi (inclusi gli inquilini); c) L'incendio, l'esplosione o lo scoppio costituiscono un sinistro indennizzabile ai sensi di uno dei Moduli acquistati; d) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese. <u>4. Danno da interruzione di attività</u> Danno ai terzi che deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. <u>5. Danni alla proprietà</u>: la Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni all'abitazione di cui è proprietario, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati direttamente da: a) incendio; b) esplosione; c) implosione; d) scoppio; e) fulmine; f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti; g) onda sonica; h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni; i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al contraente/ assicurato; j) fumo, gas, vapori: i. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione; ii. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo; k) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;

l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;
m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento oltre gli 80 km/h, trombe d'aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona.

Sono compresi i danni da bagnamento se:
1. causati all'interno dell'abitazione direttamente dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, a loro volta provocate dall'evento atmosferico oppure
2. causati dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;

n) fenomeno elettrico;
o) fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari o di condizionamento a servizio dell'abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie;
p) rotture di lastre dell'abitazione, ad esclusione delle scheggiature e rigature;
q) danni da spargimento d'acqua dovuti a rottura di condutture dell'abitazione causata da gelo.

6. Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas

La Compagnia indennizza, in caso di rottura o guasto accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di abitazione danneggiate.

7. Danni consequenziali

Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente modulo, la Compagnia indennizza anche:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro;
b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati per la ricostruzione o ripristino del danno;
c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
e) le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto;
f) il mancato godimento dell'abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa;
g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione.

SOMMA ASSICURATA

Copertura	Massimale
Danno da interruzione di attività	10% del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e anno di assicurazione
Danni consequenziali	10% del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno di assicurazione
Danni alla proprietà	Indicato nella scheda di polizza variabile in base alla causa del sinistro
Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas	€ 1.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

Modulo danni al contenuto

Il Modulo presenta le seguenti coperture:

Danni al contenuto

La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni al contenuto dell'abitazione, esclusa l'abitazione, causati dai seguenti eventi, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:
a) incendio;
b) esplosione;
c) implosione;
d) scoppio;
e) fulmine;
f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
g) onda sonica;
h) caduta di ascensori e montacarichi, urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al contraente/assicurato;
i) fumo, gas, vapori:
   I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione;
   II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
j) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
k) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;

	l) danni causati da acqua, neve o grandine penetrati all'interno dell'abitazione attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, trombe d'aria, grandine, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti; m) fenomeno elettrico; n) fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari o di condizionamento a servizio dell'abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie; o) rotture di lastre del contenuto, ad esclusione delle scheggiature e rigature. <u>Danni consequenziali</u> Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche: a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro; b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati per la ricostruzione o il ripristino del danno; c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento); d) le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto; e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; f) mancato godimento dell'abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa; g) spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione.
Modulo Assistenza	**Il Modulo presenta le seguenti prestazioni:** La Compagnia indennizza il Contraente/ assicurato per i seguenti casi con i limiti e le modalità previste in polizza: a. Invio di un idraulico per interventi di emergenza: **fino ad un Massimale di 500,00 euro per sinistro (pezzi di ricambio entro un sotto-Massimale pari a 100,00 euro per Sinistro).** b. Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di emergenza: **fino ad un Massimale di 500,00 euro per Sinistro.** c. Veicolo per trasferimento di mobili: la Compagnia terrà a proprio carico il costo del noleggio del veicolo, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, **entro il Massimale di 72 ore.** d. Invio di un fabbro per interventi di emergenza: la Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 500,00 euro per sinistro. (pezzi di ricambio entro un sotto-Massimale pari a 100,00 euro per Sinistro).** e. Invio di un vetraio: la Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera **fino a un Massimale di 500,00 euro. (pezzi di ricambio entro un sotto-Massimale pari a 100,00 euro per Sinistro).** f. Invio di un artigiano tuttofare per interventi ordinari intesi come quei lavori per i quali siano necessarie riparazioni di piccola entità e che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato; la Compagnia terrà a proprio carico le spese **fino ad un Massimale di 5 ore complessive per anno.** g. Invio di un baby-sitter: la Compagnia terrà a proprio carico le spese **fino a un Massimale di 500,00 euro per Sinistro.** h. Invio di un dog-sitter: la Compagnia terrà a proprio carico le spese **fino ad un Massimale di 500,00 euro per Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile	**ESCLUSIONI relative al Modulo responsabilità civile** Sono esclusi i danni: a) derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; b) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); c) derivanti o causati da amianto; d) causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e insurrezioni; e) derivanti da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;

f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana; detenzione o uso di esplosivi; abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione;
g) alle cose ed agli animali domestici che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
h) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
i) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
j) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
k) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno;
l) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto esplicitamente coperto dalla copertura;
m) derivanti da Attacchi Cyber.

ESCLUSIONI per la sola copertura Responsabilità civile della vita privata

Sono esclusi:
a) i danni causati a familiari del Contraente (oppure Contraente/Assicurato) da figli minorenni loro affidati in temporanea cura;
b) i danni causati a terzi dall'uso di veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione;
c) i danni derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche di nautica a remi e a vela, se l'imbarcazione è di lunghezza pari o superiore a m. 7,5;
d) i danni derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi detenute o conservate in maniera difforma dalle previsioni di legge;
e) i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente (Contraente/Assicurato);
f) i danni derivanti da attività di volontariato svolte come iscritto ad associazioni;
g) i danni causati da tutti gli animali diversi da cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe.

ESCLUSIONI per la sola copertura abitazione parte di un condominio

È esclusa dalla copertura la responsabilità solidale (ossia l'obbligo di corrispondere al terzo somme dovute dagli altri condomini).

ESCLUSIONI per la sola copertura Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.).

Sono escluse dalla garanzia le malattie professionali.

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Non sono presenti franchigie e scoperti.

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Tutte le coperture, tranne quella sotto riportata)	Non applicabile	NESSUNA
Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Non applicabile	€ 1.000,00 per Sinistro
Esclusioni Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.)	Non applicabile	5% di invalidità permanente

Tutela legale

ESCLUSIONI relative al Modulo Tutela Legale
La copertura è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per fatti dolosi del Contraente/Assicurato;
c) materia fiscale e amministrativa, salvo in caso di procedimento penale;
d) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro (per i contratti di fornitura e di prestazione continuata, tale limite si riferisce alla singola inadempienza o alla singola operazione/ prestazione);
e) controversie contrattuali per un valore superiore a 2.000,00 euro.
f) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
g) controversie contrattuali con l'usufruttuario e/o il comodatario dell'abitazione;
h) vertenze contrattuali in caso di contratti di somministrazione (come ad esempio utenze domestiche, abbonamenti al servizio di trasporto urbano, ecc.);
i) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;
j) controversie riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione;
k) acquisto di beni mobili registrati;
l) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
m) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;
n) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
o) controversie e procedimenti penali derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato svolto dai soggetti Assicurati;
p) l'azione in giudizio nelle controversie di Diritto civile di natura contrattuale.

	Per le controversie di natura contrattuale, la copertura non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, sono già stati oggetto di disdetta o per i quali uno dei contraenti abbia già chiesto il recesso, la risoluzione o la modificazione. La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese: a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste per la denuncia del sinistro; b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dal Contraente/Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale; d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se il Contraente/Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari; g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico del Contraente/Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile); h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, il Contraente/Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Compagnia rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro ed è esclusa ogni duplicazione di onorari; k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; l) gli oneri fiscali; è però compresa l'IVA indetraibile per il Contraente/Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; Per le controversie di natura contrattuale è previsto un periodo di carenza, cioè la copertura opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto. Negli altri casi la copertura opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto. **FRANCHIGIE E SCOPERTI** Non sono presenti franchigie e scoperti.
Proprietario Protetto	**Esclusioni responsabilità civile della proprietà** **Sono esclusi i danni:** a) derivanti da: i. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto dalla copertura Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria; ii. umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; iii. detenzione o uso di esplosivi; iv. abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione, effettuate direttamente dal Contraente/Assicurato; b) alle cose ed agli animali domestici che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; c) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; d) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; e) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; f) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato; g) derivanti da Attacchi Cyber. **Esclusioni responsabilità civile del proprietario verso i terzi da incendio** Sono esclusi i danni: a) causati da gelo alle condutture installate i. All'esterno della costruzione, o ii. Interrate, o iii. In locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o iv. In locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive; b) causati da sovraccarico di neve: i. dovuto a valanghe e slavine; ii. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; iii. all'abitazione o parti dell'abitazione non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

iv. all'abitazione in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della garanzia, ed al loro contenuto;

c) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
d) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
e) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
f) causati da accumulo esterno di acqua;
g) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
h) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;
i) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
j) derivanti da attacchi Attacchi Cyber.

Esclusioni danni alla proprietà

Sono esclusi i danni:

a) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
b) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
c) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
d) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
e) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;
f) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
g) ad impianti interrati e quelli di irrigazione.

Esclusioni comuni a tutte le coperture

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
2. da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;
3. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
4. derivanti o causati da amianto;
5. causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
6. atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
7. derivanti da:
   - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto dalla Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;
   - umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
   - detenzione o uso di esplosivi;
   - abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione;
8. alle cose ed agli animali domestici che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
9. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
10. provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
11. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
12. derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato;
13. conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
14. a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
15. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'abitazione;

16. derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, nonché rotture di lucernari;
17. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
18. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla copertura "Danni consequenziali".

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:
- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Responsabilità civile della proprietà (tutte le ipotesi, tranne responsabilità del committente di lavori di Manutenzione straordinaria)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Non applicabile	€ 1.000,00 per sinistro
Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi tranne Danno da interruzione di attività)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Danno da interruzione di attività	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Danni alla proprietà (tutte le ipotesi tranne Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas e quelle presenti nelle tabelle successive)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro

Eventi	Scoperto	Franchigia assoluta
Fenomeno elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Uragani, bufere, tempeste, grandini, vento oltre gli 80 km/h, trombe d'aria e cose da essi trasportate	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e condizionamento, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro
Rottura di lastre dell'abitazione (escluse scheggiature e rigature)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni consequenziali	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)

Danni al contenuto

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati con Dolo del Contraente/Assicurato;
b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
c) conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato;
d) causati da amianto;
e) causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti o smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale se le strutture non sono in regola con la normativa vigente al momento della costruzione, fatti di guerra e insurrezioni;
f) causati da gelo o sovraccarico di neve;
g) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
i) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria, nubifragi a: tende solari, tendoni, gazebo fissi e mobili, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
j) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;
k) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
l) da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
m) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
n) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
o) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'abitazione;
p) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, nonché rotture di lucernari;
q) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
r) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
s) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla copertura Danni indiretti;
t) atti di terrorismo, sabotaggio.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

Bene	Collocazione	Scoperto	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Valori	Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)

Bene	Collocazione	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori	Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori	Pertinenze non comunicanti con l'abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Gioielli, preziosi e valori	Pertinenze	Esclusi dalla copertura	

Eventi	Scoperto	Franchigia assoluta
Fenomeno elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro
Rottura di lastre del contenuto	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Rottura accidentale ad impianti interrati e quelli di irrigazione.	Esclusi dalla copertura	

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni consequenziali	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)

Modulo Assistenza

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, scioperi;
b) avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) avvenuti con dolo o colpa grave dell'Contraente/ Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
e) avvenuti negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiaresicuri.it;
f) avvenuti a seguito di circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
g) per gli infortuni conseguenti alla pratica di sport aerei in genere, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;
h) per infortuni conseguenti alla pratica di Sport professionistico, o alle attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali il Contraente/ Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei territori che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In ogni caso è escluso ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente all'evento per cui viene richiesta la Prestazione.
La Struttura Organizzativa è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa organizzare o ritardi un qualsiasi Servizio previsto dal Pacchetto.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestato il Servizio o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Le Prestazioni, inoltre, non sono fornite in caso di:

a) eventi, e relative conseguenze, che comportino l'esecuzione di qualsiasi servizio o pagamento di qualsiasi natura, incluso il rimborso del prezzo, che possano esporre a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, le leggi o i regolamenti emanati dall'Unione Europea, dalla Svizzera, dall'Irlanda, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

	b) eventi, e relative conseguenze, che si svolgono in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione. Ogni Prestazione assistenza viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo all'interno dell'annualità. Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**1. Per i moduli di responsabilità civile ("responsabilità civile e "proprietario protetto")** In caso di sinistro il Contraente /Assicurato deve: a) darne avviso scritto alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano; oppure attraverso la propria "Area riservata" presente sul sito www.zurich-connect.it, indicando: - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili; - tipologia ed elenco dei danni; - esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del sinistro il Contraente/Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile; - recapiti e-mail e telefonici del Contraente/Assicurato. L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la seguente documentazione: - relazione del Contraente/Assicurato sulla sua responsabilità; - documenti attestanti il titolo di utilizzo dell'abitazione (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto); - eventuale richiesta di danni da parte di terzi; - eventuali atti giudiziari; - eventuali verbali di sopralluogo; - eventuali verbali delle autorità intervenute; - eventuale documentazione attestante l'entità del danno - eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: titolo abilitativo, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL). - stato di famiglia (se pertinente con dinamica sinistro); - certificato iscrizione anagrafe canina (se pertinente con dinamica sinistro); - abilitazione alla detenzione di armi (se pertinente con dinamica sinistro). Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione. **2. Per il modulo tutela legale** Il Contraente/Assicurato: a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale del Contraente/Assicurato. Se il Contraente/Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

f) In caso di pretesa da parte di terzi di un risarcimento di danni derivante da responsabilità extracontrattuale del Contraente/Assicurato, il Contraente/Assicurato, al momento della denuncia di sinistro deve dichiarare se è assicurato con una copertura di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della copertura in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese del Contraente/Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica il Contraente/Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

3. Per i moduli danni ("Danni al contenuto" e "Proprietario Protetto - Danni alla proprietà")

In caso di sinistro il contraente/assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
b) darne avviso scritto (denuncia di sinistro) alla Compagnia entro cinque giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati nel contratto;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun indennizzo;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate;
e) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione probatoria.

Il Contraente/Assicurato deve, inoltre:

f) in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo o furto, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro quarantotto ore da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla Compagnia entro 7 giorni dal sinistro o dalla conoscenza dello stesso.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 02.83.430.000.

4. Per il modulo Assistenza

Il Contraente/Assicurato deve rivolgersi sempre alla Compagnia prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla prestazione assistenza.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto contratti con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del sinistro ad ogni assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

L'assicurato può contattare la struttura organizzativa tramite le seguenti modalità:

- Telefonare al numero verde 800.186.064
- Telefonare al numero +39 (015) 2559791
- Inviare un fax al numero 015-2559604
- WhatsApp numero +39 329 9115088
- Scrivere a:
  Mapfre Asistencia S.A.
  Strada Trossi, 66
  13871 Verrone – (BI)
- Inviare una mail all'indirizzo assistenza@mapfre.com

Assistenza diretta/in convenzione

Le prestazioni che il Contraente/Assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono unicamente quelle delle persone direttamente incaricate in forza delle coperture relative al modulo "Tutela Legale", prestata da DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

	Gestione da parte di altra Impresa La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti il modulo: • Assistenza si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia, Compania Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. • Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 VERONA, telefono (045)8378901, Fax (045)8351023, sito internet www.das.it.
	Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalla scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 commi 1 e 2 del Codice Civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente/Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Il Contraente/Assicurato deve indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L'art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente/Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, avrebbe potuto conoscere, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l'art. 1893 del Codice Civile sancisce il diritto della Compagnia a far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un indennizzo ridotto in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose. In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.
Aggravamento del rischio	Secondo l'art. 1898 del Codice Civile, si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto avvengono dei mutamenti, che peggiorano le circostanze valutate nel momento in cui il contratto è stato concluso, tali per cui se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della conclusione del contratto, essa non avrebbe dato il suo consenso, o lo avrebbe dato a un Premio più elevato. La medesima norma prevede l'obbligo per Contraente/Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia in caso di aggravamento del rischio; la violazione di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	**Pagamento del sinistro per il modulo di "Responsabilità civile"** Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul sinistro. La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non' operatività della copertura per il sinistro. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o Assicurato il motivo di tale richiesta. Il termine per comunicare l'eventuale non operatività della copertura sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori, …), il termine per la comunicazione dell'eventuale non operatività della copertura sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia. Quando il Contraente/Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, il pagamento viene eseguito entro 30 giorni da quando il Contraente/Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del Contraente/Assicurato; nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; nel caso di delega all'incasso fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato; certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società. **Pagamento del sinistro per il modulo "Tutela legale"** Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al Contraente/Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto. **Pagamento del sinistro per il modulo "Proprietario protetto"** In caso di sinistro, la Compagnia, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l'ammontare, paga quanto dovuto dall'assicurato civilmente responsabile, **nei limiti della somma assicurata e fermi limiti di risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti,** direttamente al terzo danneggiato. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione: • Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa • Fotocopia della carta identità e codice fiscale del beneficiario del pagamento; • Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; • Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato; • Certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se il beneficiario del pagamento è una società. Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla Compagnia sono stati ricevuti dalla stessa.

	Pagamento dell'indennizzo per i moduli danni ai beni ("Danni alla proprietà", "Danni al contenuto") Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il contraente o l'assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione: • atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa; copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento; • intestatario del conto corrente e codice IBAN; • nel caso di delega all'incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito della procedura. **Termini per la prestazione di assistenza del modulo "Assistenza":** **In caso di:** a. Invio di un idraulico per interventi di emergenza: la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un idraulico, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato; b. Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di emergenza: la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato; c. Veicolo per trasferimento di mobili: la Struttura Organizzativa mette a disposizione, del Contraente/Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale fino a 3.500 kg di portata. La Compagnia terrà a proprio carico il costo del noleggio del veicolo, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, entro il Massimale di 72 ore; d. Invio di un fabbro per interventi di emergenza: la Struttura organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato; e. Invio di un vetraio: la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato) con esclusione del sabato, domenica e festivi; f. Invio di un artigiano tuttofare per interventi ordinari: la Struttura organizzativa provvede all'invio di un artigiano tuttofare, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato per interventi per i quali siano necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese fino ad un Massimale di 5 ore complessive per anno. g. Invio di un baby-sitter: la Struttura organizzativa procurerà una persona fidata, oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa del Contraente/Assicurato entro le 72 ore successive al verificarsi dell'evento compreso dalla garanzia. h. Invio di un dog-sitter: la Struttura organizzativa procurerà una persona fidata, oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa del Contraente/Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese fino ad un Massimale di 500,00 euro per Sinistro. La Prestazione dovrà essere richiesta entro le 72 ore successive al verificarsi dell'evento compreso dalla garanzia.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per Sinistro da parte della Compagnia, quest'ultima non richiederà più il pagamento del Premio dalla mensilità successiva alla data di efficacia del recesso stesso; in caso di recesso per Sinistro da parte del Contraente/Assicurato, la Compagnia non richiederà più il pagamento del Premio dalla mensilità successiva alla data di ricezione della comunicazione e, in ogni caso, dalla rata mensile successiva alla data di efficacia del recesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il Contraente/Assicurato **non può sospendere le garanzie.** Tuttavia, se il Contraente/Assicurato non paga: - il Premio o la prima rata di premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui paga quanto da lui è dovuto; - le rate successiva alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 17° giorno dopo quello della scadenza della rata non pagata e fino alle ore 24 del giorno in cui paga quanto da lui è dovuto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai proprietari e al nucleo famigliare che intendono assicurare la propria dimora abituale per i danni subiti da incendio dell'abitazione e del suo contenuto ed inoltre assicurano i danni a terzi derivanti dalla proprietà, dalla conduzione della stessa e dalla vita privata.
Inoltre, il prodotto offre la tutela legale della vita privata e prestazioni di assistenza per l'abitazione, quali assistenza per la risoluzione di guasti e/o rotture accidentali avvenuti anche sugli impianti idraulici.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 27%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia** **Ufficio Gestione Reclami** **Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano** **Fax numero: 02.2662.2243** **E-mail: reclami@zurich.it** **PEC: reclami@pec.zurich.it** La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A (agenti) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma,** **fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it** **Info su: www.ivass.it** Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia **www.zurich-connect.it**. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi **(ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)**.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita si applica ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria) oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulle garanzie del modulo Tutela Legale	Relativamente alle coperture prestate con il modulo Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia il Contraente/Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Il Contraente/Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni contrattuali

NoPensieri Casa

Ultimo aggiornamento giugno 2023

Indice

A. Presentazione prodotto ... 4
I NoPensieri Casa: cos'è e come leggere il contratto ... 4
I.I Simbologia adottata ... 4
I.II Guida al prodotto ... 4
I.II.I Cos'è NoPensieri Casa e chi lo può acquistare? ... 4
I.II.II Caratteristiche ... 4
I.II.III Come acquistare? ... 5
I.II.IV Diritto di ripensamento (recesso) ... 5
I.II.V Durata e proroga tacita ... 5

B. Oggetto ... 6
1 Modulo Responsabilità Civile ... 6
1.1 Oggetto ... 6
1.1.1 Responsabilità civile della conduzione ... 6
1.1.2 Estensione responsabilità civile della conduzione ... 6
1.1.3 Responsabilità civile della vita privata ... 6
1.1.4 Esclusioni responsabilità civile della vita privata ... 6
1.2 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) ... 7
1.3 Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria ... 7
1.4 Abitazione parte di un condominio ... 7
1.5 Interruzione o sospensione dell'attività di Terzi ... 7
1.6 Locali di villeggiatura ... 7
1.7 Rinuncia al diritto di surroga ... 8
1.8 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti ... 8
1.9 Estensione territoriale ... 8
1.10 Esclusioni ... 8
1.11 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti ... 9
2 Modulo Tutela Legale ... 10
2.1 Premessa ... 10
2.2 Oggetto ... 10
2.2.1 Soggetti assicurati ... 11
2.3 Estensione territoriale ... 11
2.4 Operatività della garanzia ... 11
2.5 Esclusioni e limiti di copertura ... 11
2.6 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza ... 12
2.7 Esonero da responsabilità ... 12
2.8 Istruzioni per la richiesta di tutela legale ... 12
2.8.1 Contatti ... 12
3 Modulo Proprietario Protetto ... 13
3.1 Responsabilità civile della proprietà ... 13
3.1.1 Responsabilità civile del proprietario ... 13
3.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria ... 13
3.1.3 Esclusioni ... 13
3.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio ... 13
3.2.1 Oggetto della garanzia ... 13
3.2.2 Danno da interruzione di attività ... 13

3.2.3 Esclusioni ... 14
3.3 Danni alla proprietà ... 14
3.3.1 Oggetto della garanzia ... 14
3.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas ... 15
3.3.3 Danni consequenziali ... 15
3.3.4 Esclusioni ... 15
3.4 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti ... 15
3.5 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo ... 16
3.6 Colpa grave ... 16
3.7 Rinuncia al diritto di surroga ... 16
3.8 Esclusioni ... 16
3.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie ... 17
3.9.1 Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie ... 18
3.9.2 Danni consequenziali: forma di garanzia, massimali e franchigie ... 18
4 Modulo Danni al Contenuto ... 19
4.1 Oggetto della garanzia ... 19
4.1.1 Danni consequenziali ... 19
4.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti ... 19
4.3 Riduzione della Somma Assicurata ... 20
4.4 Colpa grave ... 20
4.5 Rinuncia al diritto di surroga ... 20
4.6 Esclusioni ... 20
4.7 Tabella riassuntiva, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie ... 22
4.7.1 Beni assicurati: collocazione, Forma di garanzia, Massimali e Franchigie ... 22
4.7.2 Danni indennizzabili: forma di assicurazione, Massimali, Franchigie ... 23
4.7.3 Danni consequenziali: forma di garanzia, Massimali e Franchigie ... 23
5 Modulo Assistenza ... 24
5.1 Premessa ... 24
5.2 Oggetto ... 24
5.2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza ... 24
5.2.2 Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di emergenza ... 25
5.2.3 Veicolo per trasferimento di mobili ... 25
5.2.4 Invio di un fabbro per interventi di emergenza ... 25
5.2.5 Invio di un vetraio ... 25
5.2.6 Invio di un artigiano tuttofare per interventi ordinari ... 25
5.2.7 Invio di un baby-sitter ... 26
5.2.8 Invio di un dog-sitter ... 26
5.3 Soggetti assicurati ... 26
5.4 Estensione territoriale ... 26
5.5 Esclusioni ... 26
5.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza ... 27
5.6.1 Contatti ... 27

C. Il contratto dalla A alla Z ... 28
6 Previsioni comuni a tutti i moduli ... 28
6.1 Condizioni di assicurabilità ... 28
6.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio ... 28
6.3 Aggravamento del rischio ... 28
6.4 Diminuzione del rischio ... 28
6.5 Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento ... 28
6.6 Diritto di ripensamento (recesso) ... 29
6.7 Sospensione e cessazione della copertura per rata non pagata ... 29
6.8 Recesso in caso di Sinistro ... 29
6.9 Disdetta a scadenza ... 30
6.10 Tacito rinnovo ... 30
6.11 Altre assicurazioni ... 30
6.12 Area riservata ... 30

6.13 Modalità trasmissione 30
6.14 Oneri fiscali 31
6.15 Modifiche al contratto 31
6.16 Legge applicabile 31
6.17 Foro competente 31

D. Cosa fare in caso di Sinistro 32
7 Disposizioni valide per la garanzia responsabilità civile 32
7.1 Obblighi in caso di Sinistro 32
7.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro 32
7.1.2 Documentazione 32
7.2 Tempi di gestione del Sinistro 32
7.3 Pagamento del Sinistro 33
7.4 Gestione delle controversie 33
7.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale 33
8 Disposizioni relative al Modulo tutela legale 34
8.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza 34
8.2 Contatti 34
8.3 Modalità di gestione del Sinistro 34
8.3.1 Prima dell'azione in giudizio 34
8.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione 34
8.3.3 Fase giudiziale 35
8.4 Unico Sinistro 35
8.5 Pagamento del Sinistro 35
8.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro 35
9 Disposizioni comuni per i danni alla proprietà e per i danni al contenuto 36
9.1 Obblighi in caso di Sinistro 36
9.2 Contenuto della denuncia di Sinistro 36
9.2.1 Documentazione probatoria 36
9.2.2 Esagerazione dolosa del danno 36
9.3 Procedura per la valutazione del danno 37
9.3.1 Tempistiche 37
9.3.2 Procedura per la valutazione del danno 37
9.4 Calcolo dell'indennizzo 37
9.4.1 Norme specifiche per i titoli di credito 38
9.4.2 Norme per l'assicurazione Valore a Nuovo 38
9.4.3 Superficie Commerciale dell'Abitazione 39
9.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale) 39
9.6 Franchigie e Scoperti 39
9.7 Anticipo sull'Indennizzo 40
9.8 Pagamento dell'Indennizzo 41
9.9 Riduzione della Somma Assicurata 41
10 Disposizioni relative al Modulo Assistenza 42
10.1 Obblighi in caso di Sinistro 42
10.2 Contatti 42
10.3 Informazioni da fornire 42
10.4 Documentazione da fornire 42

E. Glossario 43

F. Informativa Privacy 54

A. Presentazione prodotto

I. NoPensieri Casa: cos'è e come leggere il contratto

I.I Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Riquadro esplicativo
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali. Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

I.II Guida al prodotto

I.II.I Cos'è NoPensieri Casa e chi lo può acquistare?

NoPensieri Casa è il prodotto che aiuta a proteggere la casa e la famiglia (inclusi gli animali domestici).

Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere

i. una persona fisica residente nel Territorio della Repubblica italiana e

ii. il proprietario dell'Abitazione assicurata utilizzata come Dimora Abituale.

Le coperture assicurative prestate valgono per l'Abitazione descritta nel contratto.

Il Contraente (colui che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto) deve essere anche Assicurato (il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione, ossia il proprietario dell'Abitazione).

Ciò significa che, in questo contratto, il Contraente coincide con l'Assicurato (per questo motivo viene indicato come Contraente/Assicurato).

I.II.II Caratteristiche

NoPensieri Casa prevede **5 differenti Moduli**, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario di una dimora abituale.

Il seguente schema riporta i Moduli del prodotto NoPensieri Casa.

Protezione del patrimonio	Protezione dei beni	Assistenza
• Modulo responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici • Modulo Proprietario protetto	• Modulo danni al contenuto	• Modulo assistenza alla casa • Modulo tutela legale

1. **Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici:** copre i danni provocati dal Contraente/Assicurato o da membri della sua famiglia inclusi anche eventuali collaboratori domestici, regolarmente assunti, ad altre persone o alle cose, quando sono all'interno dell'Abitazione assicurata (ad esempio nel caso in cui un membro della famiglia faccia cadere un vaso dal balcone su un'auto parcheggiata). La copertura è estesa anche ai danni causati al di fuori dell'abitazione, durante la vita privata, compresi quelli che possono accadere utilizzando la bicicletta o il monopattino, anche elettrici, (esempio: se si danneggia accidentalmente un'auto parcheggiata o si urti involontariamente un passante). Vengono coperti anche i danni causati dai propri animali domestici (esempio: se il proprio cane fa cadere un passante o morde un terzo). Inoltre, il modulo Responsabilità Civile copre i danni causati da Incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare.
2. **Modulo proprietario protetto: copre i danni all'abitazione causati da:**
   - incendio;
   - fulmini;
   - esplosioni;
   - tempesta;
   - grandine

- guasti degli impianti termici e idrici;
- fenomeni elettrici;
- rottura di lastre di cristallo/vetro e neve.

In caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas sono incluse eventuali spese di ricerca e riparazione.

Risarcisce inoltre i terzi nel caso si verifichi un evento che provochi danni materiali alle loro cose, come ad esempio un incendio o una perdita d'acqua. Infine, risarcisce i danni provocati involontariamente ai terzi da eventi avvenuti accidentalmente, ad esempio una tegola che cade dal tetto.

3. **Modulo Danni al contenuto:** copre i danni subiti dai beni contenuti nell'abitazione causati ad esempio da un incendio, dalla:
   - Incendio;
   - fuoriuscita di gas;
   - corto circuito;
   - atti vandalici;
   - acqua fuoriuscita da rotture accidentali di impianti idrici e da neve.

   Vengono rimborsate anche le spese per la riparazione dei danni subiti e per la sostituzione di oggetti non riparabili.

4. **Modulo Assistenza:** offre varie Prestazioni di assistenza per l'abitazione, quali l'intervento di un tecnico qualificato per la risoluzione di guasti o rotture accidentali e fortuite all'Abitazione e avvenuti anche su impianti idraulici a norma nonostante la regolare manutenzione. Le Prestazioni sono prestate in caso di interventi che possono essere svolti a vista, senza necessità di eseguire opere edili e/o opere di ingegneria civile.

5. **Modulo Tutela legale:** offre assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Viene inoltre offerto un servizio di consulenza legale telefonica.

I.II.III Come acquistare?

È possibile acquistare il contratto NoPensieri Casa tramite la consulenza di un intermediario che accerterà il bisogno assicurativo del cliente per verificare che il prodotto risponda alle sue esigenze.

L'acquisto di NoPensieri Casa può essere effettuato:

- Tramite la rete di agenti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (anche in modalità di vendita presso il domicilio)
- Presso la rete di negozi Eni Plenitude Store, partner di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
- Telefonicamente attraverso il Servizio Clienti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
- Flagship Store di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
- Tramite partner commerciali incaricati da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit che svolgano attività di teleselling;

Il premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit).

Ulteriori dettagli su come acquistare si trovano all'art. 6.5 "*Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento*".

I.II.IV Diritto di ripensamento (recesso)

Il Contraente/Assicurato ha 14 giorni di tempo dalla Decorrenza della Polizza per cambiare idea e comunicarlo alla Compagnia. Se esercita questa facoltà, gli effetti del contratto cessano (diritto di ripensamento – recesso) e il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del premio versato.

Ulteriori dettagli sul diritto di ripensamento (recesso) si trovano all'art. 6.6 "*Diritto di ripensamento (recesso)*".

I.II.V Durata e proroga tacita

Il contratto ha durata di 1 anno e si prorogherà per 1 ulteriore anno, **se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.**

Ulteriori dettagli su durata e disdetta si trovano agli art. 6.5 "Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento" e art. 6.9 "Disdetta a scadenza".

B. Oggetto

1 Modulo Responsabilità Civile

1.1 Oggetto

1.1.1 Responsabilità civile della conduzione

Se il Contraente/Assicurato e gli altri componenti del suo Nucleo Familiare, causano involontariamente a Terzi danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali domestici a seguito di eventi riferibili alla conduzione dell'Abitazione e delle relative Pertinenze, la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo per capitale, interessi e spese.

Di seguito alcuni esempi di danni riferibili alla conduzione dell'Abitazione o delle sue Pertinenze:

a) fuoriuscita di liquidi dalla lavatrice, o da un rubinetto guasto o lasciato inavvertitamente aperto;
b) caduta accidentale di oggetti dal balcone;
c) sgocciolamento di vernice durante la tinteggiatura della ringhiera del balcone su di un'autovettura o sulla tenda del balcone sottostante.

1.1.2 Estensione responsabilità civile della conduzione

Se per motivi di studio, i figli del Contraente/Assicurato, di età non superiore a 25 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l'Abitazione, anche questa abitazione è compresa nella copertura di cui all'art. 1.1.1 "Responsabilità civile della conduzione".

Questa copertura è operativa sia in caso di Abitazione in locazione che di proprietà, **purché si trovi nel** Territorio Italiano.

1.1.3 Responsabilità civile della vita privata

La Compagnia si fa carico di quanto l'Assicurato e gli altri componenti del suo Nucleo Familiare, devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali domestici a seguito di eventi inerenti la vita privata **(diversi da quelli di cui all'art 1.1.1 "Responsabilità civile della conduzione"),** quali, ad esempio:

a) fatto commesso dal Contraente/Assicurato, componenti del suo Nucleo familiare, altri minori in affido temporaneo (ai sensi della legge n. 184 del 4.5.1983 e successive modifiche - disciplina dell'adozione dell'affidamento dei minori), addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter purché regolarmente assunti e Persone "Alla Pari" nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti Assicurati;
b) fatti commessi da figli minorenni, anche se in temporanea cura (anche quotidiana) a familiari fino al quarto grado dell'Assicurato, quali ad esempio i nonni.
c) danni a Terzi derivanti da guida e uso di biciclette, monopattini e giocattoli a spinta o a motore elettrico, purché conformi alle caratteristiche della casa costruttrice. Sono espressamente esclusi veicoli diversi da quelli qui indicati ed in particolare i danni causati a Terzi da dispositivi per la micromobilità elettrica come hoverboard, segway e monowheel, oppure dall'uso di veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione;
d) danni a Terzi derivanti da uso e guida di sedia a rotelle anche con motore elettrico da parte di portatori di handicap;
e) normali attività inerenti il tempo libero ovvero bricolage, giardinaggio, pesca, campeggio, hobbistica, modellismo, Aeromodellismo, partecipazione ad attività scolastiche;
f) alla proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modifiche;
a) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela **se l'imbarcazione è di lunghezza inferiore a m.7,5**;"
g) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, purchè legalmente detenute e conservate secondo normativa di legge;
h) attività di gioco dei figli minori del Contraente/Assicurato;
i) proprietà e detenzione di Animali domestici;
j) consumo di bevande e cibi preparati in casa dal Contraente/Assicurato, dai componenti del Nucleo familiare e dai domestici che provocano intossicazione o avvelenamento; **sono esclusi i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente/Assicurato, dai componenti del Nucleo familiare e dai domestici**;
k) attività occasionale di volontariato, **con esclusione di tutte le attività di natura professionale e/o svolte in qualità di iscritto ad associazioni.**

1.1.4 Esclusioni responsabilità civile della vita privata

Sono esclusi dalla copertura:

a) i danni causati ad un componente del nucleo familiare del Contraente /Assicurato da figli minorenni loro affidati

anche se in temporanea cura;

b) **i danni causati a Terzi dall'uso di veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione;**
c) **i danni derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche di nautica a remi e a vela, se l'imbarcazione è di lunghezza pari o superiore a m. 7,5**
d) **i danni derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi detenute o conservate in maniera difforme dalle previsioni di legge;**
e) **i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente/Assicurato;**
f) **i danni derivanti da attività di volontariato svolte come iscritto ad associazioni;**
g) **i danni causati da tutti gli animali domestici diversi da quanto previsto dall'articolo 1.1.3 lettera j);**
h) **i danni derivanti da Attacchi Cyber.**

1.2 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

Se i danni riportati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone "alla pari":

- derivano da infortuni sul lavoro; e
- causano morte o lesioni personali; e
- in caso di lesioni personali, comportano una invalidità permanente non inferiore al 5%

la Compagnia pagherà una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato, a titolo di risarcimento dei danni, nei limiti espressi all'art. **1.11 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti**".

La garanzia è valida anche nel caso in cui gli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone "alla pari":

- ricevono un Indennizzo dall'INAIL o dall'INPS e
- questi Enti esercitano azione di regresso, rivalsa o di Surroga nei confronti dell'Assicurato. La copertura è efficace se al momento del Sinistro:
- il Contraente/Assicurato è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avviene nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità.

Sono escluse dalla garanzia le malattie professionali.

1.3. Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria

È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di Manutenzione Ordinaria presso l'Abitazione. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a Secondo Rischio, cioè per l'eventuale parte di danni non coperta dall'assicurazione dell'impresa. **Se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, si applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.**

1.4. Abitazione parte di un condominio

Se l'Abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, **restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l'obbligo di corrispondere al Terzo somme dovute dagli altri condomini).**

1.5. Interruzione o sospensione dell'attività di Terzi

In caso di:

a) danni derivanti da Interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi (ad esempio, un'Esplosione che demolisca un fabbricato distruggendo un'attività commerciale di un Terzo senza possibilità di ripresa nello stesso luogo);
b) danni derivanti da Sospensioni totali (ad esempio, un Allagamento dei locali che impedisca totalmente lo svolgimento di un'attività commerciale di un Terzo) o parziali (ad esempio un Allagamento che interessi solo una parte dei locali in cui viene svolta un'attività commerciale di un Terzo, che quindi può proseguire anche se solo parzialmente) di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi di Terzi;

l'assicurazione è operante con Massimale pari a 50.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

1.6. Locali di villeggiatura

Relativamente ai danni causati da Incendio, per responsabilità del Contraente/Assicurato, a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione, compreso il relativo Contenuto**, l'Assicurazione è operante con un Massimale pari a 20.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

1.7. Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, **ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.**

1.8. Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste nella Tabella riassuntiva di forma di garanzia, Massimali, Franchigie e Scoperti.

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, (ad esempio Assicurazione stipulata dal condomino per l'intera proprietà, Assicurazione stipulata in occasione di accensione di un mutuo, ecc.) l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione.

1.9. Estensione territoriale

L'assicurazione è operante:

- **per i Rischi derivanti dalla conduzione delle Abitazioni, soltanto all'interno del Territorio Italiano;**
- **per i Rischi nell'ambito della vita privata, per il mondo intero.**

1.10. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati con Dolo dell'Assicurato o del Contraente;

b) derivanti da esercizio nell'Abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;

c) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

d) derivanti o causati da amianto;

e) causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e Insurrezioni;

f) derivanti da atti di terrorismo, terrorismo biochimico,sabotaggio;

g) derivanti da:

- **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione,;**
- **umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;**
- **detenzione o uso di esplosivi;**

o) abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'Abitazione se effettuati dall'Assicurato/Contraente;

h) alle cose ed agli animali domestici che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

i) alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;

j) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

k) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;

l) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;

m) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 1.1.3 "Responsabilità civile della vita privata" lettera f);

n) i danni derivanti da Attacchi Cyber.

Esempio: Danni cagionati a soggetti non Terzi
Cade il vaso dal cornicione del balcone del Contraente/Assicurato e cagiona un danno all'auto del cugino. La copertura non opera in quanto il danneggiato è legato al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela (si veda la definizione di Terzi presente nel Glossario).

1.11. Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
1.1 - Oggetto (tutte le ipotesi, tranne quelle sotto riportate)	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 500.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	0
1.3 -Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria, se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Responsabilità civile Secondo Rischio		€ 1.000,00 per Sinistro
1.5 Interruzione o sospensione dell'attività di Terzi	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 50.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale € 500.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione)	0
1.6 Locali di villeggiatura	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 20.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di € 500.000,00)	0
1.2.- Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.)	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 150.000,00 per infortunato e Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per sinistro e per Periodo di Assicurazione)	5% di invalidità permanente

2 Modulo Tutela Legale

2.1 Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero Verde 800040101 in seguito detta DAS.

La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al Contraente/Assicurato, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale.

2.2 Oggetto

La Compagnia tutela i diritti del Contraente/Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale e in relazione alla conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza e ai rapporti con i propri collaboratori domestici, anche se riconducibili ad Attacco Cyber.

La garanzia opera per:

a) Difendersi in un Procedimento Penale;

Esempio: Procedimento penale
La copertura opera nel caso in cui il figlio dell'assicurato provoca involontariamente delle lesioni ad un compagno di giochi ed i genitori vengono denunciati per omessa custodia.

b) Ottenere assistenza legale per un Danno Extracontrattuale, subito dall'Assicurato a causa di un Fatto illecito di Terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;

Esempio: Danno Extracontrattuale
Il figlio dell'assicurato si fa male giocando ai giardinetti a causa di un'altalena montata male. In questo caso il Contraente/ Assicurato può utilizzare la copertura in quanto è operante.

c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da Terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. **Tale garanzia copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se:**
   i. **il Sinistro** è coperto da una assicurazione di responsabilità **civile;**
   ii. **l'Assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l'intero Massimale;**

d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, **purché assunti a norma di legge;**

Esempio: Controversie vs collaboratori domestici
Il collaboratore domestico contesta il licenziamento per grave negligenza. La copertura è attiva in questa casistica.

e) Sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, **purché il valore in lite non sia superiore a 2.000,00 euro;**

Esempio: Controversie di natura contrattuale
La copertura opera nel caso di una disputa con un artigiano (elettricista, idraulico, ecc) che ha effettuato dei lavori nell'Abitazione.

f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all'Abitazione.

Esempio: Controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all'abitazione
Il proprietario di casa decide di aumentare in modo ingiustificato il canone di affitto all'assicurato, grazie a questa copertura il Contraente/ Assicurato può essere tutelato.

La garanzia di cui alle lettere e) è operante limitatamente alla sola Fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l'azione in giudizio.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese:

a) di assistenza per la Fase stragiudiziale;
b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
c) per l'intervento di un perito o consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;

d) di giustizia;
e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
f) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti Penali;
i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

fino all'importo del Massimale di 10.000 euro per Sinistro.

Per le garanzie sopra indicate la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

2.2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie operano a favore del Contraente/Assicurato e delle persone appartenenti al suo Nucleo familiare, che acquistano pertanto anch'esse la veste di Assicurati.

2.3 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale
b) Negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
c) Nel Territorio italiano, nei casi di consulenza legale telefonica.

2.4 Operatività della garanzia

La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.

Per le controversie di natura contrattuale la garanzia opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto.

Negli altri casi la garanzia opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto. Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:

a) La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti;
b) La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte del Contraente/Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Per la copertura dell'art. 2.2 lett. a), la garanzia opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (art. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

2.5 Esclusioni e limiti di copertura

La garanzia è esclusa per:

a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per fatti dolosi dell'Assicurato;
c) materia fiscale e amministrativa, salvo in caso di Procedimento Penale;
d) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro (per i contratti di fornitura e di prestazione continuata, tale limite si riferisce alla singola inadempienza o alla singola operazione/ prestazione);
e) controversie contrattuali per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, art. 2.2 Oggetto lett. d), controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull'Abitazione, art. 2.2 Oggetto lett. f);
f) controversie e Procedimenti Penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
g) controversie contrattuali con l'usufruttuario e/o il comodatario dell'Abitazione;

h) **vertenze contrattuali in caso di contratti di somministrazione (come ad esempio utenze domestiche, abbonamenti al servizio di trasporto urbano, ecc.);**
i) **operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;**
j) **controversie riferibili a beni immobili diversi dall'Abitazione;**
k) **acquisto di beni mobili registrati;**
l) **diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
m) **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;**
n) **controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;**
o) **controversie e Procedimenti Penali derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato svolto dai soggetti Assicurati;**
p) **l' azione in giudizio nelle controversie di Diritto Civile di natura contrattuale.**

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i Sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, sono già stati oggetto di disdetta o per i quali uno dei contraenti abbia già chiesto il recesso, la risoluzione o la modificazione.

In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente/Assicurato.

La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 8 "Disposizioni relative al Modulo tutela";**
b) **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dal Contraente/Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**
c) **spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;**
d) **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
e) **spese di Viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**
f) **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se il Contraente/Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;**
g) **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);**
h) **spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, il Contraente/Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
i) **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;**
j) **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Compagnia rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per Sinistro ed** è **esclusa ogni duplicazione di onorari;**
k) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
l) **gli oneri fiscali;** è però compresa l'IVA indetraibile per il Contraente/Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

2.6 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato è **tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 8 "Disposizioni relative al Modulo tutela". Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione.**

2.7 Esonero da responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste del Contraente/Assicurato.

2.8 Istruzioni per la richiesta di tutela legale

2.8.1 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:30.**
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 8 "Disposizioni relative al Modulo tutela".

3. Modulo Proprietario Protetto

3.1. Responsabilità civile della proprietà

3.1.1. Responsabilità civile del proprietario

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) Il Contraente/Assicurato è proprietario dell'Abitazione **(esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri)**;

b) Il Contraente/Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, in quanto proprietario, per Danni involontariamente cagionati a Terzi;

allora la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo.

3.1.2. Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria

È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'Abitazione. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, **purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso**. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a Secondo Rischio, cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dall'assicurazione dell'impresa. **Se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, la Compagnia applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro**.

3.1.3. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) derivanti da:
- **lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all'art. 3.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;**
- **umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- **detenzione o uso di esplosivi;**
- **abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'Abitazione, effettuate direttamente dall'Assicurato;**

b) alle cose ed agli animali domestici che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

c) alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;

d) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;

e) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;

f) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;

g) derivanti da Attacchi Cyber.

3.2. Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio

3.2.1. Oggetto della garanzia

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) Il Contraente/Assicurato è proprietario dell'Abitazione;
b) Nell'Abitazione si verificano un Incendio, un'Esplosione o uno Scoppio, che abbiano avuto origine anche da cose di proprietà del Contraente/Assicurato compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di Terzi (inclusi gli Inquilini);
c) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati;

allora la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo per capitale, interessi e spese.

3.2.2. Danno da interruzione di attività

Se il danno ai Terzi deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali,

commerciali, artigianali, agricole o di servizi **l'Indennizzo** è limitato al 10% del **Massimale indicato per Sinistro e periodo di assicurazione.**

3.2.3. Esclusioni

Sono esclusi i danni da incendio/esplosione/scoppio originati da:

a) gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;

b) umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;

c) acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;

d) accumulo esterno di acqua;

e) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria;

f) usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;

g) contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti;

h) Attacchi Cyber.

3.3. Danni alla proprietà

3.3.1. Oggetto della garanzia

La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i Danni materiali e diretti all'Abitazione di cui è proprietario, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, escluso il Contenuto, causati dagli eventi di seguito indicati:

a) Incendio;

b) Esplosione;

c) Implosione;

d) Scoppio;

e) fulmine;

f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;

g) onda sonica;

h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni; ;

i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato;

j) fumo, gas, vapori:

   I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'Abitazione;

   II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;

Esempio danni da fumo, gas, vapori
Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l'Abitazione e il fumo rovina le pareti, questo danno è indennizzabile

k) danni causati allo scopo di impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;

l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e Sommosse;

m) uragani, bufere, tempeste, Nubifragi, cicloni, grandine, trombe d'aria, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento se

   I. verificatisi all'interno dell'Abitazione, purché direttamente causati dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai Serramenti, per la violenza degli eventi indicati; oppure

   II. verificatisi a seguito della caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;

n) Fenomeno Elettrico;

o) fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura accidentale di Impianti idrici, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici;

p) rotture di Lastre dell'Abitazione;

3.3.2. Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas

La Compagnia indennizza, in caso di rottura accidentale che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Abitazione danneggiate.

3.3.3. Danni consequenziali

Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del l'articolo 3.3.1"Oggetto della garanzia" e 3.3.2"Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas" la Compagnia indennizza anche i seguenti danni:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro;

b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati dal Contraente/Assicurato per spese di ricostruzione e ripristino del danno, esclusi professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell'art. 9.3.2 "Procedura per la valutazione del danno";

c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;

d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);

e) le spese per rimozione e ricollocamento del Contenuto;

f) il mancato godimento dell'Abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di inagibilità dell'Abitazione stessa;

g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'Abitazione.

3.3.4. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;

b) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;

c) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;

d) causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;

e) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;

f) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide, o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- **cyberterrorismo;**
- **attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;**
- **furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;**
- **atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;**
- **minacce di Cyberestorsione;**
- **perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.**

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- **spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;**
- **costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;**
- **costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;**
- **costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;**
- **qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.**

3.4. Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art 3.9 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie", all'art. 3.9.1 "Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie", all'art. 3.9.2 "Danni

consequenziali: forma di garanzia, massimali e franchigie".
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. In tal caso l'eventuale franchigia non verrà applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra Compagnia.

3.5. Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo

Non sono considerati Terzi per il presente modulo:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto diassicurazione;
- i genitori, i figli, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti, gli affini fino al quarto grado anche se non conviventi;
- i dipendenti del Contraente/Assicurato.

3.6. Colpa grave

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con Colpa Grave del Contraente/Assicurato o dei Familiari conviventi.

3.7. Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se, a sua volta, il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.

3.8. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. **causati con Dolo del Contraente/Assicurato;**
2. **derivanti da esercizio nell'Abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;**
3. **da Furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;**
4. **verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
5. **derivanti o causati da amianto;**
6. **causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e Insurrezioni;**
7. **atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;**
8. **derivanti da:**
   - **lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all'art. 3.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;**
   - **gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;**
   - **umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;**
   - **detenzione o uso di esplosivi;**
   - **abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'Abitazione;**
9. **alle cose ed agli animali domestici che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;**
10. **alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;**
11. **provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;**
12. **conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;**
13. **derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;**
14. **conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;**
15. **a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;**
16. **da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'Abitazione;**
17. **derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle Lastre stesse, nonché rotture di lucernari;**

18. ad impianti interrati e quelli di irrigazione.

19. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 3.3.3 "Danni consequenziali";

20. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici. Sono escluse le spese sostenute per:

- **i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;**
- **le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;**
- **rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;**
- **riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas qualora la rottura non sia stata accertata dall'Azienda di distribuzione del gas e la stessa non abbia provveduto al blocco dell'erogazione.**

3.9. Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie

Articolo	**Forma di garanzia** si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 7.3 "Pagamento del Sinistro"	**Massimale**	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
3.1 Responsabilità civile della proprietà (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata ai punti 3.1.2)	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 1.000.000 per Sinistro e Per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
3.1.2 - Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Responsabilità civile Secondo Rischio		€ 1.000,00 per Sinistro
3.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi tranne quelle dell'art. 3.2.2)	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 200.000 per Sinistro e Per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
3.2.2 Danno da interruzione di attività	Responsabilità civile Secondo Rischio	10% del Massimale indicato nel Proposta di Assicurazione per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
3.3 Danni alla proprietà (tutte le ipotesi tranne quelle dell'art. 3.3.2 e quelle presenti nelle tabelle dell'art.3.9.1 e art. 3.9.2)	Valore intero Secondo Rischio	€ 100.000 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)

3.9.1. Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie

Eventi	**Forma di garanzia**	**Massimale**	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Fenomeno Elettrico	Secondo rischio Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e condizionamento, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie	Secondo rischio Valore a nuovo	€ 5.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 450,00 per Sinistro
3.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas	Secondo Rischio Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	
Rottura di Lastre dell'Abitazione (escluse scheggiature e rigature)	Secondo rischio Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)

3.9.2. Danni consequenziali: forma di garanzia, massimali e franchigie

Articolo	**Forma di garanzia**	**Massimale**	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
3.3 Danni consequenziali	Primo rischio assoluto	10% del Massimale indicato nella Proposta di Assicurazione per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)

4. Modulo Danni al Contenuto

4.1. Oggetto della garanzia

La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i danni materiali e diretti al Contenuto posto nell'abitazione indicata in polizza, causati dagli eventi di seguito indicati, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:

a) Incendio;

b) Esplosione;

c) Implosione;

d) Scoppio;

e) fulmine;

f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;

g) onda sonica;

h) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato;

i) fumo, gas, vapori:
   I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'Abitazione;
   II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;

Esempio
Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l'Abitazione e il fumo rovina il mobilio, questo danno è indennizzabile

j) i danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;

k) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e Sommosse;

l) i danni causati da uragani, bufere, tempeste, Nubifragi, cicloni, grandine, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento se
   - verificatisi all'interno dell'Abitazione, purché direttamente causati dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai Serramenti, per la violenza degli eventi indicati; oppure
   - verificatisi a seguito della caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;

m) Fenomeno Elettrico;

n) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici;

o) rottura di Lastre del Contenuto.

4.1.1. Danni consequenziali

Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro;

b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati dal Contraente/Assicurato per spese di ricostruzione e ripristino del danno, esclusi professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell'art. 9.3.2 "Procedura per la valutazione del danno";

c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);

d) le spese per rimozione e ricollocamento del Contenuto;

e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;

f) mancato godimento dell'Abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'Abitazione stessa;

g) spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'Abitazione.

4.2. Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 4.7 "Tabella riassuntiva, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie".

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. In tal caso l'eventuale franchigia non verrà

applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra Compagnia.

4.3. Riduzione della Somma Assicurata

Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la Somma Assicurata è ridotta, con effetto dalla data di pagamento dell'indennizzo e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

4.4. Colpa grave

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con Colpa Grave del Contraente/Assicurato o dei Familiari conviventi.

4.5. Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.

4.6. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati con Dolo del Contraente/Assicurato;

b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;

c) conseguenti a smarrimento o Furto consumato o tentato;

d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

e) causati da amianto;

f) causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati ,crollo e collasso strutturale se le strutture non sono in regola con la normativa vigente al momento della costruzione, fatti di guerra e Insurrezioni;

g) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;

h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;

i) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria, Nubifragi a: tende solari, tendoni gazebo fissi e mobili, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;

j) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;

k) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;

l) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide, o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;

m) da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;

n) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;

o) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;

p) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'Abitazione;

q) derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle Lastre stesse, nonché rotture di lucernari;

r) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

s) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso Terzi;

t) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 4.1.1 Danni consequenziali;

u) atti di terrorismo, sabotaggio;

v) a gioielli, Preziosi e Valori collocati nelle pertinenze

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:
- **cyberterrorismo;**
- **attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;**
- **furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;**
- **atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;**
- **minacce di Cyberestorsione;**
- **perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.**

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
- **spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;**
- **costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;**
- **costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;**
- **costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;**
- **qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.**

4.7. Tabella riassuntiva, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie

4.7.1 Beni assicurati: collocazione, Forma di garanzia, Massimali e Franchigie

Sono assicurati i seguenti beni, con la forma di assicurazione e i Massimali e Franchigie indicati; si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 9.4 "Calcolo dell'indennizzo":

Bene	**Collocazione**	**Forma di garanzia**	**Massimale**	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori	Abitazione	Primo Rischio Assoluto	€10.000 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori	Pertinenze non comunicanti con l'Abitazione	Primo Rischio Assoluto	20% della Somma Assicurata per il Contenuto indicata nella Proposta di Assicurazione Con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto	€ 200,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nella Proposta di Assicurazione per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di cui € 5.000,00 per singolo oggetto	€ 200,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Secondo Rischio	Indicato nel Proposta di Assicurazione per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di cui € 5.000,00 per singolo oggetto per Sinistro e per Assicurazione di cui € 5.000,00 per	€ 200,00 per Sinistro (*)

Valori	Abitazione	Primo Rischio Assoluto	€ 500,00	€ 200,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi e Valori	Pertinenze	**Esclusi dalla copertura**		

4.7.2. Danni indennizzabili: forma di assicurazione, Massimali, Franchigie

Evento	**Forma di garanzia**	**Massimale**	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro
Fenomeno Elettrico	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 200,00 per Sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 450,00 per Sinistro
Rottura di Lastre del Contenuto	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 200,00 per Sinistro (*)

4.7.3. Danni consequenziali: forma di garanzia, Massimali e Franchigie

Articolo	**Forma di garanzia**	**Massimale**	**Franchigia assoluta** La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro
4.1.1 Danni consequenziali	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	10% dei Danni materiali e diretti liquidati, non oltre il limite del Massimale.	€ 200,00 per Sinistro (*)

5 Modulo Assistenza

5.1 Premessa

Per la gestione e la liquidazione delle Prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. (di seguito Mapfre Asistencia S.A.).

La Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest'ultima eroga le prestazioni con costi a carico della Compagnia.

La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone comunicazione all'Assicurato. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente/Assicurato.

5.2 Oggetto

Il Modulo Assistenza offre le seguenti Prestazioni di assistenza con invio di:

- un idraulico per interventi di emergenza;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di emergenza;
- un veicolo per trasferimento di mobili;
- un fabbro per interventi di emergenza;
- un vetraio;
- un artigiano tuttofare per interventi ordinari per i quali siano necessarie riparazioni di piccola entità;
- un baby-sitter;
- un dog-sitter.

Le Prestazioni sono prestate in caso di interventi che possono essere svolti a vista, senza necessità di eseguire opere edili e/o opere di ingegneria civile.

Ogni Prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Ogni Prestazione assistenza viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo all'interno dell'annualità. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia a non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Per le Prestazioni "all'Abitazione", l'Assicurazione è prestata per le Abitazioni identificate in Polizza site sul Territorio Italiano.
Per le Prestazioni "alla Persona", l'Assicurazione è prestata a favore del Contraente/Assicurato e dei suoi Familiari. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica l'Assicurato è la persona fisica individuata in Polizza e i suoi familiari

5.2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'Abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un idraulico (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato), tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di 500,00 euro per sinistro.

Sono altresì inclusi in copertura i pezzi di ricambio entro un sotto-Massimale specifico pari a 100,00 euro per Sinistro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione nell'Abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua nell'Abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione assistenza non è operante:

- Per i casi a) e b) relativamente ai Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura ed anche dei servizi igienico-sanitari, ai Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e ai Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; ai Sinistri dovuti ad interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- Per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione.

5..2.2 Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di emergenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento di acqua, sia necessario un intervento in emergenza, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato) al fine di risanare l'Abitazione e il relativo contenuto, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di 500,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi i sinistri dovuti a negligenza del Contraente/Assicurato.

5.2.3 Veicolo per trasferimento di mobili

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento di acqua, sia necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa mette a disposizione, dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale fino a 3.500 kg di portata.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del noleggio del veicolo, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, entro il Massimale di 72 ore.

La Prestazione verrà fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Sono esclusi dalla Prestazione i costi del carburante, i pedaggi, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché l'eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

5..2.4 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora il Contraente/Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'Abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato), tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di 500,00 euro per sinistro.

Sono altresì inclusi in copertura i pezzi di ricambio entro un sotto-Massimale specifico pari a 100,00 euro per Sinistro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

3.2.5 Invio di un vetraio

Qualora presso l'Abitazione del Contraente/Assicurato sia necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato) con esclusione del sabato, domenica e festivi. La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera fino a un Massimale di 500,00 euro.

Sono altresì inclusi in copertura i pezzi di ricambio entro un sotto-Massimale specifico pari a 100,00 euro per Sinistro.

5.2.6 Invio di un artigiano tuttofare per interventi ordinari

Qualora presso l'Abitazione del Contraente/Assicurato siano necessarie riparazioni di piccola entità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito di rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto) che non richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tuttofare (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico specializzato) per interventi per i quali siano necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese fino ad un Massimale di 5 ore complessive per anno.

La Prestazione verrà fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Sono escluse le prestazioni che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato ed i costi relativi al materiale impiegato, i

pezzi di ricambio necessari per la riparazione e i costi relativi al ripristino dell'Abitazione.

5.2.7 Invio di un baby-sitter

Qualora a seguito di uno degli eventi compresi nel modulo Assistenza Casa, si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni presso l'Abitazione del Contraente/Assicurato, la Struttura Organizzativa procurerà una persona fidata, oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa del Contraente/Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese fino a un Massimale di 500,00 euro per Sinistro.

La Prestazione dovrà essere richiesta entro le 72 ore successive al verificarsi dell'evento compreso dalla garanzia.

5.2.8 Invio di un dog-sitter

Qualora a seguito di uno degli eventi compresi nel modulo Assistenza Casa, si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura del suo animale domestico presso l'Abitazione del Contraente/Assicurato, la Struttura Organizzativa procurerà una persona fidata, oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa del Contraente/Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese fino ad un Massimale di 500,00 euro per Sinistro.

La Prestazione dovrà essere richiesta entro le 72 ore successive al verificarsi dell'evento compreso dalla garanzia.

5.3 Soggetti assicurati

Per le garanzie fornite da questo Modulo, sono Assicurati, oltre al Contraente/Assicurato, anche i componenti del suo Nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo stato di famiglia.

5.4 Estensione territoriale

La copertura vale nel Territorio italiano.

5.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, scioperi;
b) avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) avvenuti con dolo o colpa grave del Contraente/ Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
e) avvenuti negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiaresicuri.it;
f) avvenuti a seguito di circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
g) per gli infortuni conseguenti alla pratica di sport aerei in genere, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;
h) per gli infortuni conseguenti alla pratica di Sport professionistico, o alle attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali il Contraente/ Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei territori che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente all'evento per cui viene richiesta la Prestazione.

La Struttura Organizzativa è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa organizzare o ritardi un qualsiasi Servizio previsto dal Pacchetto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestato il Servizio o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Le Prestazioni, inoltre, non sono fornite in caso di:

a) eventi, e relative conseguenze, che comportino l'esecuzione di qualsiasi servizio o pagamento di qualsiasi natura, incluso il rimborso del prezzo, che possano esporre a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, le leggi o i regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
b) eventi, e relative conseguenze, che si svolgono in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

5.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza

5.6.1 Contatti

Il Contraente/Assicurato **deve richiedere sempre l'intervento alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.**

Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 10 "Disposizioni relative al Modulo Assistenza" della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.

C. Il contratto dalla A alla Z

6 Previsioni comuni a tutti i moduli

6.1 Condizioni di assicurabilità

L'Assicurazione è operante solo se l'Abitazione coperta da assicurazione ha tutti i seguenti requisiti:

1. È nel Territorio italiano;
2. È costruita in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in regolare stato di manutenzione;
4. È adibita ad Abitazione come Dimora Abituale;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l'intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.

6.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l'Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e **possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del Contratto,** a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. **In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.**

Esempio dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave
Il Contraente/Assicurato dichiara come componenti del proprio Nucleo Familiare soggetti che non ne fanno parte.

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), **consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto.** Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi, qualora si verifichi un Sinistro, la Società avrà il diritto di **pagare un Indennizzo ridotto in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose** al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

6.3 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del Rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la Compagnia avrebbe richiesto un premio maggiore o rifiutato il Rischio.

La stessa norma prevede **l'obbligo per il Contraente e l'Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.**

6.4 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del Codice Civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il Rischio. Questo accade quando la Compagnia avrebbe applicato un Premio minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del Rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del Premio successivamente alla comunicazione. La Compagnia rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

6.5 Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento

Il contratto ha durata di **1 anno** e prevede **tacito rinnovo.**

La copertura decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione avanzata dal Contraente/Assicurato, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo.

Il Premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit).

Il Premio annuale è dovuto per l'intera durata anche se ne è stato concesso il frazionamento mensile.

6.6 Diritto di ripensamento (recesso)

Il Contraente/Assicurato, **entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto**, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, con le seguenti modalità:

- Via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, oppure
- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

All'interno della richiesta il Contraente/Assicurato dovrà fornire le seguenti informazioni:

- **Dati anagrafici del Contraente/Assicurato** (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico)
- **Numero di Polizza**
- **Data di invio della comunicazione**
- **Iban del Contraente/Assicurato**

La Compagnia, per facilitare il Contraente/Assicurato, mette a disposizione il fac-simile del modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento, che può essere:

- richiesto attraverso il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430;
- scaricato dalla sezione "Documenti" del sito internet www.zurich-connect.it .

Alla ricezione della comunicazione, la Compagnia rimborserà le rate di Premio pagato e non goduto al netto di imposte ed altri oneri parafiscali.
Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. Se il Contraente/Assicurato eserciterà il diritto di recesso anche se si è già verificato un Sinistro, la Compagnia si rivarrà nei suoi confronti per ogni esborso e spese sostenute.

6.7 Sospensione e cessazione della copertura per rata non pagata

Il Premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit); fermo restando l'obbligo di pagamento, da parte del Contraente/Assicurato, dell'intera annualità di Polizza anche se il Premio è frazionato.

Nel caso in cui il pagamento tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit) non vada a buon fine:

- **Se l'insolvenza è relativa alla prima rata mensile,** alla scadenza convenuta per il pagamento della seconda rata, verrà addebitato al Contraente/Assicurato il pagamento, **in un'unica soluzione, della prima e della seconda rata, fermo restando che l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto è da lui dovuto (art. 1901 cod. civile).**

Nel caso in cui anche il pagamento, in un'unica soluzione, della prima e della seconda rata non vada a buon fine**, il contratto è risoluto di diritto se la Compagnia, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione** (art. 1901 cod. civile).

- **Se l'insolvenza** è **relativa a una rata successiva alla prima**, la Compagnia chiederà al Contraente/Assicurato di pagare quanto è da lui dovuto **entro 17 giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento della rata (periodo di mora) al fine di regolarizzare la posizione.**

In caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, ai sensi dell'art. 1901 cod. civile e in parziale deroga allo stesso, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del diciassettesimo giorno dopo quello della scadenza della rata e fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto è da lui dovuto.**

Trascorsi 6 mesi dal giorno in cui la rata è scaduta, il contratto è risolto di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione (art. 1901 cod. civile).

6.8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente/Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto. Detta cessazione avrà effetto dopo 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Esempio di recesso in caso di Sinistro
Se l'indennizzo viene effettuato il 5 marzo, sia la Compagnia che il Contraente/Assicurato hanno la possibilità di recedere dal contratto fino al 4 maggio; il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio, il preavviso terminerà in data 3 giugno e al Contraente/Assicurato non verrà più addebitato il pagamento del Premio dalla mensilità successiva.

Per esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia via

mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it,
All'interno della richiesta il Contraente/Assicurato dovrà fornire le seguenti informazioni:

- **Dati anagrafici del Contraente/Assicurato** (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico)
- **Numero di Polizza**
- **Data del recesso**

La Compagnia per facilitare il Contraente/Assicurato mette a disposizione il fac-simile del modulo di recesso in caso di Sinistro che può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

In caso di recesso per Sinistro da parte della Compagnia, quest'ultima non richiederà più il pagamento del Premio dalla mensilità successiva alla data di efficacia del recesso stesso; in caso di recesso per Sinistro da parte del Contraente/Assicurato, **la Compagnia non richiederà più il pagamento del Premio dalla mensilità successiva alla data di ricezione della comunicazione e, in ogni caso, dalla rata mensile successiva alla data di efficacia del recesso.**

6.9 Disdetta a scadenza

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato decida, alla scadenza, di non rinnovare il contratto, deve inviare disdetta **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.**

Per esercitare la disdetta, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it

All'interno della richiesta il Contraente/Assicurato dovrà fornire le seguenti informazioni:

- **Dati anagrafici del Contraente/Assicurato** (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico)
- **Numero e data di scadenza della Polizza**
- **Data di invio della comunicazione**

La Compagnia per facilitare il Contraente/Assicurato mette a disposizione il fac-simile
il fac-simile del modulo di disdetta, che può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

6.10 Tacito Rinnovo

Il contratto ha durata di 1 (un) anno e si prorogherà tacitamente per periodi successivi annuali solamente se tutte le rate dell'Annualità di Contratto trascorsa sono state pagate o se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

6.11 Altre assicurazioni

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice civile, qualora il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto con altri Assicuratori Polizze aventi per oggetto lo stesso Rischio alla data di stipulazione del presente Contratto non è tenuto a comunicarlo alla Compagnia; tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato è **tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato, o da quando ne abbia avuto conoscenza.**
In caso di Sinistro egli potrà richiedere a tutti **gli Assicuratori** le prestazioni e/o somme dovute secondo il rispettivo contratto, purché **le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno.**

Se il Contraente/Assicurato omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta ad erogare le prestazioni.

Il Rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e il Contraente/Assicurato sono gli stessi e il Sinistro si verifica nel periodo di tempo nel quale opera la copertura di tutti gli Assicuratori.

6.12 Area Riservata

Il contratto può essere consultato all'interno della propria "Area riservata" - presente sul sito www.zurich-connect.it - con le seguenti modalità:

- **Contraente/Assicurato già cliente della Compagnia:** per accedere potrà utilizzare le credenziali in suo possesso;
- **Contraente/Assicurato non cliente della Compagnia:** per accedere bisognerà prima registrarsi, all'indirizzo www.zurich-connect.it/registrazione , inserendo il numero di Polizza e il proprio codice fiscale.

6.13 Modalità trasmissione

Il Contraente/Assicurato ha il diritto di richiedere una modifica al consenso dato per la trasmissione della comunicazione tramite Tecniche di comunicazione a distanza:

- Attraverso la propria "Area riservata" presente sul sito www.zurich-connect.it

- inviando una mail all'indirizzo privacy@zurich-connect.it
- a mezzo posta a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

6.14 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

6.15 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

6.16 Legge applicabile

Questo contratto è soggetto alla legge italiana.

6.17 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato.

D. Cosa fare in caso di Sinistro

7. Disposizioni valide per la garanzia responsabilità civile

7.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

a) Entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare per iscritto il Sinistro (denuncia di Sinistro) alla Compagnia utilizzando una delle seguenti modalità:
- **inviando una email all'indirizzo di posta elettronica documenti@zurich-connect.it**
- **attraverso la propria "Area riservata" presente sul sito www.zurich-connect.it**
- **inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano**

L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 7.1.2. "Documentazione".

7.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro dovrà indicare:

a) descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
b) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
c) tipologia ed elenco dei danni; in caso di presenza di residui, indicazione del luogo dove questi sono disponibili per le verifiche del perito;
d) ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile e così come normato all'art 6.11 "Altre Assicurazioni", l'esistenza di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
e) recapiti e-mail e telefonici del Contraente/Assicurato.

7.1.2 Documentazione

La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere i seguenti documenti:
a) relazione del Contraente/Assicurato sulla sua responsabilità;
b) documenti attestanti il titolo di utilizzo dell'Abitazione (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto);
c) eventuale richiesta di danni da parte di Terzi;
d) eventuali atti giudiziari;
e) eventuali verbali di sopralluogo;
f) eventuali verbali delle autorità intervenute;
g) eventuale documentazione attestante l'entità del danno
h) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: titolo abilitativo, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL);
i) stato di famiglia (se pertinente con dinamica Sinistro);
j) certificato iscrizione anagrafe canina (se pertinente con dinamica Sinistro);
k) abilitazione alla detenzione di armi (se pertinente con dinamica Sinistro).

Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente alla Compagnia.

7.2 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della polizza per il sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o all'Assicurato il motivo della richiesta. Il termine per comunicare l'eventuale non operatività della polizza sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori, ...), il termine per la comunicazione dell'eventuale non operatività della polizza sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.

7.3 Pagamento del Sinistro

Quando il Contraente/Assicurato chieda formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al Terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, il pagamento viene eseguito entro 30 giorni da quando il Contraente/Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del Contraente/Assicurato
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico
- nel caso di delega all'incasso fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato

7.4 Gestione delle controversie

Qualora sorga una controversia tra Contraente/Assicurato e Terzo, la Compagnia si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome del Contraente/Assicurato, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti del Contraente/Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione proposta contro il Contraente/Assicurato sono a carico della Compagnia, **entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata in Polizza.**

Se la somma dovuta dal Contraente/Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.

7.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale

In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun Sinistro un importo superiore alla Somma Assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

L'unica eccezione a questa regola sono le spese fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

8 Disposizioni relative al Modulo tutela legale

8.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;

b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale del Contraente/Assicurato. Se il Contraente/Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

f) In caso di pretesa da parte di Terzi di un risarcimento di danni derivante da responsabilità extracontrattuale del Contraente/Assicurato, il Contraente/Assicurato, al momento della denuncia di Sinistro deve dichiarare se è assicurato con una copertura di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

8.2 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.**

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese del Contraente/Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di Procedimento Penale il Contraente/Assicurato è **tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**
Per richiedere una **consulenza legale telefonica il Contraente/Assicurato** dovrà chiamare il **numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00,** fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

8.3 Modalità di gestione del Sinistro

8.3.1 Prima dell'azione in giudizio

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera

a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). **A tal fine il Contraente/Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**

b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;

c) il Contraente/Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

8.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento Penale;

b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese del Contraente/Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. Il Contraente/Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

8.3.3 Fase giudiziale

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) Il Contraente/Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;

b) Se il Contraente/Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;

c) Il Contraente/Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;

d) se nel corso dello stesso grado di giudizio il Contraente/Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

8.4 Unico Sinistro

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;

c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

8.5 Pagamento del Sinistro

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al Contraente/Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

8.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro, sia il Contraente/Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Il Contraente/Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole al Contraente/Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione il Contraente/Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.
Qualora il Contraente/Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.

9. Disposizioni comuni per i danni alla proprietà e per i danni al contenuto

9.1. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");

b) darne avviso scritto (denuncia di Sinistro) alla Compagnia **entro tre giorni da quando il Sinistro** è **accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza,** indicando tutti gli elementi precisati all'art. 9.2 "Contenuto della denuncia di Sinistro";

c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun Indennizzo;

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate;

e) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 9.2.1 "Documentazione probatoria".

Il Contraente/Assicurato deve, inoltre:

f) in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, che potrebbe derivare da Dolo, o in caso di Furto, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro le quarantotto ore successive dall'accadimento del sinistro, indicando la data, il luogo, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 02.83.430.000 del Servizio clienti.

9.2. Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di Sinistro dovrà indicare:

a) data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;

b) modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;

c) entità approssimativa del danno;

d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;

e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; al momento del Sinistro il Contraente/Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile;

f) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;

g) e-mail e numero di telefono cellulare del Contraente/Assicurato.

9.2.1. Documentazione probatoria

La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere, se esistenti, i seguenti documenti:

a) fattura di acquisto del bene assicurato distrutto, rubato o danneggiato;

b) verbale dei Vigili del Fuoco;

c) in caso di danno di sospetta origine dolosa, denuncia all'autorità giudiziaria, che dovrà essere trasmessa alla Compagnia entro 3 giorni dalla presentazione;

d) eventuali dichiarazioni scritte e firmate di soggetti a conoscenza di circostanze del Sinistro;

e) fotografie del bene o del componente danneggiato;

f) preventivo per la riparazione del bene o componente danneggiato;

g) fattura di riparazione con scheda tecnica che contenga la descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito;

h) fotografie e/foto o fattura che provino la riparazione o il riacquisto del bene assicurato.

Su richiesta motivata della Compagnia potranno essere richiesti al Contraente/Assicurato ulteriori specifici documenti.

9.2.2. Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo il Contraente/Assicurato che:

a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;

b) dichiara che cose che non esistevano al momento del Sinistro sono state distrutte o perdute;

c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
d) adopera a giustificazione del danno o dell'ammontare dello stesso mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.

9.3. Procedura per la valutazione del danno

9.3.1. Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminarla ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La Compagnia entro tale termine:

- Formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- Respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 9.3.2 "Procedura per la valutazione del danno", il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

9.3.2. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;

oppure

b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.
In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, per la nomina del perito dell'altra Parte.
In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

9.4. Calcolo dell'indennizzo

Al momento del Sinistro l'Indennizzo viene calcolato nel modo che segue:

a) Per l'Abitazione si stimano:
   i. la spesa necessaria per ricostruire l'Abitazione (o le sue parti interamente distrutte) con le stesse caratteristiche costruttive e materiali usati in precedenza; per farlo si stima la Superficie Commerciale e il costo di ricostruzione; e
   ii. la spesa necessaria per riparare le parti solamente danneggiate;
   iii. si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.

Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro l'Indennizzo è disciplinato dall'art. 3.3.3 "Danni consequenziali"

Per i danni ad inverter per Impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo:

i. con vetustà, dal momento dell'immissione del bene nel mercato, superiore a 10 anni, non viene corrisposto nessun Indennizzo;

ii. con vetustà, dal momento dell'immissione del bene nel mercato, inferiore a 10 anni viene corrisposto un Indennizzo applicando la seguente tabella di Scoperto:

Anni	Scoperto
Fino al 3° anno	0%
Fino al 5° anno	20%
Fino al 6° anno	30%
Fino al 7° anno	50%
Fino all'8° anno	60%
Fino al 10° anno	70%

In questi casi se la garanzia di Polizza interessata prevede franchigie o scoperti, tra la Franchigia e lo Scoperto della garanzia interessata e quello della Tabella soprastante, si applicherà solamente quello di importo maggiore.

b) Per il Contenuto si stimano:

i. La spesa necessaria per sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, caratteristiche tecniche, qualità e destinazione;

ii. La spesa necessaria per riparare le cose solamente danneggiate;

iii. Si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.

Per le raccolte e le collezioni si valuta soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro l'Indennizzo è disciplinato dall'art. 4.1.1 Danni consequenziali.

In caso di mancata riparazione/riacquisto, tanto per l'Abitazione quanto per il Contenuto, la Compagnia limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione/riacquisto delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, alla residua funzionalità ed a ogni altra circostanza concomitante.

9.4.1. Norme specifiche per i titoli di credito

Per i titoli di credito la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; per i titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dal Contraente/Assicurato per tale procedura.

9.4.2. Norme per l'assicurazione Valore a Nuovo

Il diritto al pagamento dell'Indennizzo a Valore a Nuovo è subordinato alla condizione che entro 12 mesi dal **Sinistro, e salvo cause di forza maggiore, l'Assicurato provveda:**

a) per l'Abitazione, all'effettiva ricostruzione o riparazione nello stesso luogo o in caso di oggettiva impossibilità in altra località italiana, sempre che non ne derivino maggiori costi per la Compagnia; in caso contrario la Compagnia limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione al momento del Sinistro, al netto di una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza rilevante;

Esempio - Indennizzo Valore a Nuovo dell'Abitazione con somma assicurata sufficiente	
Costo di riparazione dell'Abitazione stimato dalla Compagnia:	**2.000,00 euro**
Percentuale di deprezzamento dell'Abitazione stimata dalla Compagnia:	**30%**
Indennizzo in caso di mancata riparazione (2.000,00 euro - 30%):	**1.400,00 euro**
Indennizzo supplementare nel caso in cui l'Assicurato dimostri la successiva riparazione entro 12 mesi dal Sinistro:	**600,00 euro**
Indennizzo in caso di riparazione avvenuta prima della liquidazione del danno:	**2.000,00 euro**

b) per il Contenuto, all'effettiva sostituzione o riparazione delle cose assicurate. In caso contrario la Compagnia limita l'Indennizzo al prezzo di riacquisto che le cose avevano al momento del Sinistro. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

Per le Apparecchiature Elettroniche il Valore a Nuovo verrà riconosciuto solo entro 24 mesi dalla data di acquisto, dopodiché si farà riferimento alla seguente tabella:

Apparecchiature Elettroniche	
Anni	**Scoperto**
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	40%
oltre 3 anni	50%
oltre 4 anni	60%
oltre 5 anni	70%
oltre 6 anni	80%

In questi casi se la garanzia di Polizza interessata prevede franchigie o scoperti, tra la Franchigia e lo Scoperto della garanzia interessata e quello della Tabella soprastante, si applicherà solamente quello di importo maggiore

Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo di Apparecchiature Elettroniche	
Età dell'Apparecchiatura Elettronica rilevata dalla Compagnia:	oltre 5 anni
Percentuale di scoperto tabellare:	70%
Franchigia	200 euro
Valore a nuovo del bene danneggiato stimato dalla Compagnia:	1.000,00 euro
Applicazione della percentuale di scoperto tabellare (1.000,00 euro – 70%):	300,00 euro

9.4.3. Superficie Commerciale dell'Abitazione

Se, al momento del Sinistro, la Superficie Commerciale stimata dell'Abitazione risulta superiore alla Superficie Commerciale dichiarata:

a) di una percentuale inferiore al 20%, la Compagnia pagherà l'Indennizzo senza alcuna riduzione;
b) di una percentuale pari o superiore al 20%, **la Compagnia pagherà un Indennizzo in proporzione al rapporto tra la Superficie Commerciale dichiarata, incrementata del 20% e la Superficie Commerciale stimata al momento del Sinistro**.

9.5. Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata.**

9.6. Franchigie e Scoperti

Dall'Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al Massimale	
Massimale:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile superiore al Massimale	
Massimale:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	500,00 euro
Scoperto 20% (di 500,00 euro):	100,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	300,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	2.000,00 euro
Scoperto 20% (di 2.000,00 euro):	400,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	1.600,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	110.000,00 euro
Scoperto 20% (di 110.000,00 euro):	22.000,00 euro
Scoperto minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	85.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Scoperto 20% (di 150.000,00 euro):	30.000,00 euro
Scoperto minimo:	15.000,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

9.7. Anticipo sull'Indennizzo

In caso di Sinistro relativo al "Modulo Proprietario Protetto", il Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto.

L'ammontare dell'acconto è pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
L'anticipo è liquidato se:
a) non ci sono contestazioni sul fatto che il Sinistro stesso è indennizzabile;
b) la stima dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno 30.000 euro.
Il pagamento dell'anticipo viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

La Compagnia ha il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene successivamente accertato che il Sinistro non era indennizzabile.

9.8. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa l'accettazione della offerta liquidativa;
- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- nel caso di delega all'incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito della procedura.

9.9. Riduzione della Somma Assicurata

Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la Somma Assicurata è ridotta, con effetto dalla data di pagamento dell'indennizzo e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

10 Disposizioni relative al Modulo Assistenza

10.1 Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente/Assicurato deve rivolgersi sempre alla Compagnia prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se il **Contraente/Assicurato** ha sottoscritto contratti con altri Assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, **deve dare comunque avviso scritto del Sinistro ad ogni Assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni**. **La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al **Contraente/Assicurato** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.

10.2 Contatti

Il Contraente/Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa tramite le seguenti modalità:

- Telefonare al numero verde 800.186.064
- Telefonare al numero +39 (015) 2559791
- Inviare un fax al numero 015-2559604
- WhatsApp numero +39 329 9115088
- Scrivere a: Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 13871 Verrone – (BI)
- Inviare una mail all'indirizzo assistenza@mapfre.com

10.3 Informazioni da fornire

Il Contraente/Assicurato **dovrà comunicare con precisione:**

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Il Contraente/Assicurato, che **sarà tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la Prestazione assistenza.**

10.4 Documentazione da fornire

La Struttura Organizzativa potrà richiedere di ricevere gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla Struttura Organizzativa ed effettuate dal Il Contraente/Assicurato

E. Glossario

Abitazione

L'edificio o la porzione di edificio, comprese le opere di fondazione o interrate e le quote di proprietà comune o condominiale, indicato in Polizza che ha tutte le seguenti caratteristiche:

1. È nel Territorio italiano;
2. È costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibito ad Dimora Abituale;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l'intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.

Sono compresi:

1. tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio o nelle aree esterne di sua pertinenza, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, nonché impianti di prevenzione, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;
2. Impianto solare termico;
3. i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pareti in cartongesso;
4. le Pertinenze;
5. le Lastre dell'Abitazione;
6. gli affreschi e le statue non aventi valore artistico.

Non sono compresi:

1. L'area dove sorge l'edificio;
2. I muri di contenimento;
3. Gli Impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici con potenza superiore a 10 kw;
4. Le Tende da sole, i tendoni, le zanzariere, le veneziane, se installate all'esterno, ad eccezione dei danni subiti dalle strutture portanti delle tende solari fissate all'edificio e dei danni conseguenti a Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas e vapori.

Accesso non autorizzato

Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Aeromodellismo

L'attività di chi progetta, costruisce e sperimenta aeromodelli, specialmente a scopo ricreativo.

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno oppure mancato o ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Animali Domestici

Sono esclusivamente cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe.

Apparecchiature Elettroniche

Sono:

- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefax, ecc.),
- apparecchiature di consumo (es. radio, TV, apparecchiature di videoregistrazione, ecc.),
- giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, aventi determinate caratteristiche e rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore.

Appartamento	Abitazione facente parte di edificio destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato (es. appartamento in condominio).
Arbitrato	Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	La persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	L'Impresa assicurativa ossia, relativamente al presente contratto, Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Attacco Cyber	Azione di tipo informatico posta in essere da Terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l'illecito accesso, l'utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di Attacco cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).
Attacco DoS	Azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.
Attività Professionali	Qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa a scopo di lucro o no.
Atto di terrorismo	Atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.
Atto illecito relativo alla sicurezza	Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell'Assicurato che a sua volta determina: a) furto, alterazione o distruzione dei dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato b) Accesso non autorizzato c) diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato d) partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo e) trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.
Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali	Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.
Cloud	Rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.
Colpa Grave	Comportamento involontario da cui deriva un Fatto Illecito, commesso con grave negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
Compagnia o Zurich	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.
Condominio	Edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.

Coniuge	Ciascun soggetto che ha contratto il matrimonio. È equiparata al Coniuge la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Contenuti digitali	Dati elettronici, software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.
Contenuto	1. Tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari conviventi, anche se di proprietà di Terzi, e dei collaboratori domestici, posto all'interno dell'Abitazione; 2. Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili; 3. Valori, raccolte e collezioni, Gioielli, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni; 4. Personal computer; 5. Migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce Abitazione, con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e impianti eolici. Sono altresì esclusi tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installati all'esterno dell'Abitazione; 6. Mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge. Sono esclusi: 1. Veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente; 2. Motori nautici e le loro parti, unità per la navigazione, fatta eccezione per i natanti da diporto di lunghezza inferiore a 6,5 metri fuori tutto; 3. Velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli; 4. Animali; 5. Se il Contraente è proprietario di un'Abitazione che ha dato in locazione ad inquilini, tutto quanto di proprietà degli inquilini; 6. Tutto quanto incluso alla voce-Abitazione fatta eccezione per le migliorie apportate dall'inquilino se non assicurata l'Abitazione.
Contraente	Soggetto che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Contraente/Assicurato	In questo contratto il Contraente coincide sempre con l'Assicurato (per questo motivo viene indicato come Contraente/Assicurato).
Convivente more uxorio	La persona che convive con il Contraente/Assicurato senza alcun vincolo matrimoniale con lo stesso, comunque risultante dal "Certificato di stato di famiglia".
Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali	Qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.
Cyberterrorismo	L'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i sistemi informativi dell'Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: i. un Evento relativo alla sicurezza, o ii. un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o iii. l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di: 1. causare danni; 2. minacciare qualsiasi persona o società; 3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danni materiali e diretti	Danni che riguardino la materialità delle cose assicurate causati direttamente da uno degli eventi previsti dalle condizioni di Polizza.
Danno extracontrattuale	Il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria Abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Dati elettronici	Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.
Dati personali	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
Decorrenza	Data di inizio del contratto di assicurazione, che avviene alle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione avanzata dal Contraente/Assicurato, a condizione che il pagamento della rata di premio abbia avuto esito positivo.
Dimora abituale	Casa unifamiliare od appartamento in Territorio italiano, comprese le Pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove il Contraente/Assicurato o i suoi Familiari conviventi ed il Convivente more uxorio, abbiano la residenza anagrafica, oppure ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno.
Diritto Civile	Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (imprese o persone).
Dolo	Comportamento intenzionale e consapevole da cui deriva un Fatto Illecito.
Emergenza	Situazione di grave imprevisto e/o pericolo in cui si trovi il Contraente/Assicurato a seguito di un evento all'Abitazione, previsto e regolato dal Modulo di Assistenza, che necessiti di intervento immediato o urgente di un artigiano o tecnico specializzato, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Modulo di Assistenza stesso, al fine di limitare i danni ed i disagi per il Contraente/ Assicurato.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento relativo alla violazione dei Dati personali	Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di: a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato; b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla sicurezza	Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina: a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato; b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Familiare convivente	Ogni persona presente nel Nucleo familiare alla data del Sinistro, compreso il Convivente more uxorio.
Fase stragiudiziale	L'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.
Fatto Illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Fenomeno Elettrico	Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate che generano sbalzi di tensione, con origine esterna rispetto al bene danneggiato.
Franchigia	L'importo prestabilito che in caso di Sinistro viene detratto dall'Indennizzo o dal risarcimento determinati a termini di contratto e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato.
Fulmine	Fenomeno atmosferico che produce scariche elettrice fra una nube e la superficie terrestre e che causa danni di natura meccanica e termica (da non confondere con i danni elettrici che possono essere causati nelle zone circostanti al punto di impatto del fulmine, che rientrano nella definizione di Fenomeno elettrico).
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gioielli	Oggetti anche solo in parte d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.
Impianto fotovoltaico	Impianto posto permanentemente a servizio dell'Abitazione destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE (Gestore Servizi Elettrici)).). L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.
Impianto idrico/ idraulico	Insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole postipostiposti permanentemente a servizio dell'Abitazione per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.
Impianto solare termico	Impianto, posto permanentemente a servizio dell'Abitazione, destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.
Implosione	Vedi definizione di Scoppio Implosione.

Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo	La prestazione che la Compagnia deve erogare al Contraente/Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Inondazione / Alluvione	L'Inondazione è un esteso afflusso incontrollato di acque e quanto da essa trasportato, provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; L'Alluvione è un caso particolare di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Inquilino	Il soggetto persona fisica che utilizza l'Abitazione in base a un contratto di locazione o comodato o in base ad un diritto di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento.
Insurrezione	Movimento collettivo di ribellione, in genere violenta, contro un'autorità.
Interruzione di attività	La conseguenza di un evento che provochi ad un'attività artigianale, commerciale, industriale o di servizi danni tali da impedirne la ripresa nello stesso luogo.
Lastre	Sono vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, e comprendono: • le Lastre dell'Abitazione e • le Lastre del Contenuto.
Lastre dell'Abitazione	Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre e pareti, box doccia.
Lastre del Contenuto	Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole e mobili.
Limite di Indennizzo	L'importo massimo, determinato dal contratto, dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Malattia	Ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malware	Qualsiasi software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.
Manutenzione Ordinaria	Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di Manutenzione Ordinaria non richiedono un titolo abilitativo per eseguire i lavori.

Manutenzione Straordinaria

Gli interventi (mano d'opera e materiali) di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di Manutenzione Straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Le opere di Manutenzione Straordinaria devono essere effettuate da personale qualificato e abilitato ad eseguire i lavori.

Esempi
Esempi di impianti tecnologici: • riscaldamento, • elettrico, • gas cottura, • idrico sanitario, • canna fumaria, • condizionamento e ricambio dell'aria. Esempi di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione: • ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni; • rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne; • sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione; • riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali; • riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario.

Massimale

Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia

Minaccia di cyberestorsione

Comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware;

in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali

Qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s,m,i.

Nubifragio

Precipitazione piovosa particolarmente intensa durante la quale il tasso di pioggia caduta è uguale o superiore a 30 millimetri per ora.

Nucleo familiare

Le persone appartenenti alla "famiglia anagrafica" del Contraente/Assicurato, attestata dal "Certificato di stato di famiglia" rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall'esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, compresi nel Nucleo familiare:

- Il Convivente More Uxorio che sia residente presso lo stesso domicilio del Contraente/Assicurato;
- il Coniuge del Contraente/Assicurato, che non sia legalmente separato o divorziato anche se residente presso altro domicilio a condizione che lo stesso domicilio sia stabilito in Territorio Italiano;
- i figli del Contraente/Assicurato fino al raggiungimento del 25simo anno di età, anche se domiciliati presso altra abitazione a condizione che la stessa sia stabilita in Territorio Italiano.

Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

a) Utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
b) Normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio.

Perizia Contrattuale

Una delle modalità contrattualmente previste per la stima del danno.

Persone "Alla Pari"

Persone che partecipano a programmi alla pari che sono considerati progetti di scambio culturale per l'apprendimento e/o il perfezionamento di una lingua straniera e sono regolamentati, in ambito europeo, dall'Accordo di Strasburgo adottato dal Consiglio d'Europa il 24/11/1969 e ratificato dall'Italia con la Legge n. 304[1] del 18/05/1973.

Pertinenze

Dipendenze dell'Abitazione quali cantine, soffitte, box, anche se ubicati in corpi separati, purché dall'atto di compravendita risulti il vincolo di pertinenza con l'Abitazione.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Prestazioni assistenza

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.

Primo Rischio Assoluto

In questa forma di assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se il valore assicurato è inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Il danno è quindi indennizzato integralmente e senza riduzione proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a Valore Intero (v. voce relativa).

Esempio
• **L'Abitazione vale 200.000,00 euro;** • **Il valore dichiarato nel Modulo di Polizza è di 50.000,00 euro;** • **Si verifica un danno di 30.000,00 euro;** • **L'Indennizzo sarà di 30.000,00 euro**

Procedimento Penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rischio

La possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

Percentuale dell'ammontare dell'Indennizzo per ciascun Sinistro che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Secondo Rischio

Copertura assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra assicurazione (la quale presta invece una copertura assicurativa a primo Rischio). In tal caso la garanzia di Secondo Rischio sarà operante solo dopo l'esaurimento dei massimali previsti dalla copertura di primo Rischio e per l'eccedenza rispetto ad essa.

Esempio

Ad esempio si ipotizzi che:
- questa assicurazione ha un Massimale di 500.000,00 euro;
- si verifica un danno di 500.000,00 euro;

si verifica un danno di 500.000,00 euro; si possono avere due ipotesii:
- se il Contraente/Assicurato ha stipulato un'altra Polizza assicurativa a copertura dello stesso Rischio con Massimale di 250.000,00 euro, questa assicurazione pagherà l'Indennizzo solo dopo che è esaurito il Massimale della prima Polizza, ossia 250.000,00 euro, con deduzione della Franchigia prevista da questo contratto;
- se il Contraente/Assicurato non ha stipulato un'altra Polizza assicurativa a copertura dello stesso Rischio, questa assicurazione pagherà 500.000,00 euro, sempre con deduzione della Franchigia prevista da questo contratto.

Serramenti

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, areazione e illuminazione dell'Abitazione.

Sicurezza di rete

Utilizzo di hardware, software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS

Sinistro

Il verificarsi dell'evento, durante il periodo di validità del contratto, che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema informativo

L'hardware, il software e i dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Somma Assicurata

E' l'importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione per l'Assicuratore.

Sommossa

Sollevazione popolare contro il governo o le autorità costituite.

Sospensione dell'attività

La conseguenza di un evento che impedisca totalmente (sospensione totale) o parzialmente (sospensione parziale) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi.

Struttura Organizzativa

E' la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in base a una convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest'ultima organizza e eroga, con costi a carico Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste dal contratto.

Superficie commerciale

Criterio di stima della superficie dell'Abitazione utilizzato per determinare il premio. È data dalla somma:
- del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell'Abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne;
- e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici di uso esclusivo. Non si considerano nel computo: balconi, terrazzi, corti e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti, posti auto scoperti ed in genere le superfici di uso non esclusivo.

Surroga

L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di Terzi responsabili di un Sinistro, dopo avere pagato l'Indennizzo ed in sostituzione del Contraente/Assicurato.

Tecniche di comunicazione a distanza

Qualunque mezzo che consenta la comunicazione tra Contraente/Assicurato e la Compagnia senza che sia necessaria la contemporanea presenza fisica di entrambi.

Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano	Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Terzi	Soggetti estranei al Contraente/Assicurato e comunque non legati al Contraente/Assicurato da vincoli di matrimonio, parentela o affinità. Non sono Terzi: • tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione; • i genitori, i figli, il coniuge, il convivente more uxorio, , i parenti, gli affini fino al quarto grado anche se non conviventi; • i dipendenti del Contraente/Assicurato.
Valore a Nuovo	• Per l'Abitazione: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo di un bene con analoghe caratteristiche costruttive (escluso il valore dell'area); • Per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità, caratteristiche tecniche e destinazione.
Valore Intero	Forma di assicurazione in base alla quale il valore globale assicurabile (cioè il valore di tutti i beni assicurabili) deve essere uguale al valore assicurato. Se il valore assicurato è inferiore al valore globale assicurabile, l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.

Valore Intero e Valore a Nuovo (per l'Abitazione)

Nel caso dell'Abitazione il valore assicurabile è dato dal Valore a Nuovo (v. voce del Glossario di polizza relativa), cioè dalla spesa necessaria per ricostruire l'Abitazione, che è **data dal costo di ricostruzione al metro quadro moltiplicato per la Superficie Commerciale.**

Per favorire il Contraente/Assicurato, la Compagnia gli richiede di dichiarare non il Valore a Nuovo, cioè il costo di ricostruzione complessivo (dato difficile da stimare), ma solamente la Superficie Commerciale dell'Abitazione (dato conosciuto dal Contraente/Assicurato).

Inoltre, come ulteriore regola di favore nei confronti del Contraente/Assicurato, la Compagnia applica una tolleranza del 20% in caso di errore sulla dichiarazione della Superficie Commerciale (v. art. 9.4.3 "Superficie Commerciale dell'Abitazione").

Ad esempio, se la Superficie Commerciale dichiarata nel Modulo di Polizza è di 100 mq e quella stimata al momento del **Sinistro** è di 125 mq, l'**Indennizzo sarà ridotto del solo 5%.**

La Compagnia, in questo modo, adotta una regola più favorevole al Contraente/Assicurato rispetto a quella del Codice Civile; la regola legale, infatti, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., avrebbe comportato una riduzione dell'Indennizzo del 25%.

Valore Intero e Valore a Nuovo (per il Contenuto)
Come precisato nel Glossario (v. voce relativa) Valore Intero. **Nel caso del Contenuto il valore assicurabile è dato dal Valore a Nuovo del singolo bene (v. voce relativa nel Glossario), cioè dalla spesa necessaria per sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove.** **Ad esempio, se il valore del Contenuto dichiarato nel Modulo di Polizza è di 10.000,00 euro e quello stimato al momento del Sinistro è di 20.000,00 euro, si possono avere 2 casi:** **Se il danno è totale l'Indennizzo sarà di 10.000,00 euro;** **Se il danno è parziale, come ad esempio un danno di 5.000,00 euro, l'Indennizzo sarà ridotto del 50% e sarà quindi pari a 2.500,00 euro.** **Se nel contratto è prevista una deroga alla proporzionale (espressa con una percentuale di tolleranza sul Valore dichiarato) il valore dichiarato nel Modulo di Polizza dovrà tener conto di tale incremento.** **Supponiamo sia prevista una deroga del 20%.** **L'importo indicato nel Modulo di polizza diverrà 12.000,00 euro.** **Se il danno è totale l'Indennizzo sarà di 10.000,00 euro** **Se il danno è parziale, come ad esempio un danno di 5.000,00 euro, l'Indennizzo sarà 5.000,00 x (12.000,00/20.000,00) = 3.000,00**

Valori	Carte, titoli di credito in genere e denaro.
Viaggio	Un itinerario di 50Km o più dal comune di residenza del Contraente/Assicurato, purché entro il Territorio italiano.
Villa a schiera	Abitazione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
Villa	Fabbricato singolo destinato ad Abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

F. Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore previsti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati personali.

1. Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i tuoi Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.
Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome del proprietario del veicolo nel caso tu non lo sia, **ricordati di consegnargli questo documento,** è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.
Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

2. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare - il quale ti fornisce questa informativa - è la società Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

3. Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: privacy@zurich-connect.it
- posta ordinaria: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

4. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

I tuoi Dati Personali (compresi i dati relativi alla salute) saranno trattati dalla Compagnia per:

1) **Finalità contrattuali e di legge**
Per le **finalità contrattuali,** cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa.

- predisposizione di preventivi per l'emissione di una polizza
- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- verifica della coerenza del contratto proposto rispetto alle tue richieste ed esigenze
- stipula di contratti assicurativi
- raccolta del premio
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- valutazione dell'affidabilità dei pagamenti
- costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore

Per le **finalità di legge,** cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiterrorismo, gestione e controllo interno.
Ti ricordiamo che, in caso di sottoscrizione del contratto a distanza (a mezzo telefono), la Compagnia potrà, tramite le Società partner (es. distributori, operatori di call center ecc.), all'uopo nominate responsabili del trattamento, se previsto nel processo di vendita, registrare la telefonata al fine di adempiere alla normativa vigente in materia assicurativa.

Se non fornissi i Dati Personali e, solo per i dati relativi alla salute, il tuo consenso, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2) **Finalità di marketing**
Fornendo il tuo specifico consenso, i tuoi Dati Personali saranno inoltre trattati per:

a. **Marketing e ricerche di mercato**
Per l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della medesima Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd o di partner con cui la Compagnia o altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd hanno stipulato accordi commerciali, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
Potremo contattarti tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

b. **Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing**
Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd e altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

3) **Soft Spam**
Ti ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Compagnia potrà utilizzare il tuo indirizzo di posta elettronica, che hai comunicato in occasione del preventivo di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo, per proporti prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati (c.d. soft spam). Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai opporti in qualsiasi momento scrivendo alla Compagnia agli indirizzi riportati nella precedente domanda n. 3 o utilizzando il link presente nelle comunicazioni e-mail da te ricevute.

La Compagnia, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività e avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti ((a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

4) **Gestione reclami e controversie**
La Compagnia si riserva la possibilità di registrare, tramite le Società partner all'uopo nominate responsabili del trattamento, la telefonata anche in caso di mancata conclusione del contratto a distanza, al fine di gestire eventuali controversie o reclami in caso di mancata sottoscrizione del contratto assicurativo.

5. Quali Dati Personali saranno trattati?

Trattiamo solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
Possiamo trattare dati anagrafici e identificativi, dati relativi all'immagine (foto carta d'identità o altro documento identificativo), dati relativi alla tua voce, dati di contatto, dati previsti per la verifica della coerenza del contratto con le tue richieste ed esigenze, dati di polizza, dati fiscali e relativi ai metodi di pagamento, altri dati personali da te forniti, categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (altre società Zurich, contraenti, assicurati, banche

dati ANIA, Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), società esterne ai fini di ricerche di mercato). Inoltre, nell'ambito delle attività di trattamento connesse alla registrazione delle telefonate, i dati personali vengono raccolti e conservati dalle Società partner, nominate responsabile del trattamento.

6. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge,** le basi giuridiche sono:

- l'adempimento agli obblighi precontrattuali e contrattuali da parte della Compagnia;
- la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria;
- con riferimento alle categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute) il consenso da te rilasciato;
- l'interesse legittimo della Compagnia (in particolare, l'interesse alla prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, alla valutazione dell'affidabilità dei pagamenti, all'eventuale verifica delle coordinate bancarie, per la costituzione in giudizio ai fini dell'esercizio e della difesa di diritti della Compagnia).

La base giuridica del trattamento dei dati connesso alla registrazione delle telefonate, in caso di sottoscrizione del contratto a distanza risiede nell'adempimento di un obbligo legale.

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing** la base giuridica sono i relativi consensi eventualmente da te rilasciati.

Per il trattamento svolto per inviarti **comunicazioni promozionali (soft spam)** inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia a presentarti prodotti affini a quelli da te acquistati.

La base giuridica del trattamento dei dati connesso alla registrazione telefonica, in caso di mancata conclusione del contratto a distanza, risiede nel legittimo interesse del Titolare alla corretta gestione di eventuali reclami o contestazioni relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge e per interesse legittimo (connesso alle attività antifrode e all'analisi precontrattuale),** i tuoi dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)[1]; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing,** i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.

8. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel paragrafo 3 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.

9. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di decorrenza del preventivo;
- dati contrattuali: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- dati trattati per finalità di marketing, ricerche di mercato e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla data in cui hai dato il consenso per il loro utilizzo per tali finalità;
- dati relativi alle registrazioni telefoniche: 5 anni dalla conclusione della telefonata.

10. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, svolgiamo delle analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati riguardanti la storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati al calcolo del rischio ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione.

Potremmo inoltre svolgere ulteriori attività per mezzo di processi decisionali automatizzati in relazione alle verifiche antifrode, antiterrorismo o inerenti a comportamenti che possano comportare la violazione di norme nazionali o sovranazionali. Con specifico riferimento a quanto esposto precedentemente, la base giuridica del trattamento è individuata nel legittimo interesse a individuare frodi nei tuoi riguardi e nell'obbligo legale derivante dalla normativa in materia di antiterrorismo.

11. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opporti per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing e ricerche di mercato e comunicazioni a terzi per loro iniziative di marketing. La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrai, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più le comunicazioni promozionali, inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati (soft spam), descritte nella domanda n. 4.

Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nella domanda 3.

[1] In qualità di "accedenti", comunichiamo unicamente i dati necessari a reperire ed accedere alle informazioni a te relative, ma non comunichiamo alcun dato in merito ai tuoi adempimenti contrattuali.

Zurich Insurance Company Ltd
Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

ZURICH®